



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 509

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 23 febbraio 2021

I N D I C E

Commissioni riunite

3^a (Affari esteri), 4^a (Difesa) e 14^a (Politiche dell'Unione europea):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 2) Pag. 5

5^a (Bilancio) e 14^a (Politiche dell'Unione europea):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 11) » 6

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri Pag. 7

Plenaria » 8

2^a - Giustizia:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 154) » 15

Sottocommissione per i pareri » 15

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 155) » 16

4^a - Difesa:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 97) » 17

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 98) » 17

5^a - Bilancio:

Plenaria » 18

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 33

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 93) » 40

Plenaria ()*

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 94) » 40

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 509^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 23 febbraio 2021.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Europeisti-MAIE-Centro Democratico: Eu-MAIE-CD; Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az.

9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	41
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 212)</i>	»	44
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 213)</i>	»	45
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 167)</i>	»	46
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	46
<i>Plenaria</i>	»	47
11 ^a - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	48
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	52
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 176)</i>	»	55
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 59)</i>	»	56
<i>Plenaria</i>	»	56
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	93

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Comitato XXI regime carcerario ex art. 41-bis e modalità di esecuzione della pena intramuraria in alta sicurezza (Riunione n. 2)</i>	<i>Pag.</i>	106
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	107
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i>	»	109

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	111

COMMISSIONI 3^a, 4^a e 14^a RIUNITE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

4^a (Difesa)

14^a (Politiche dell'Unione europea)

Martedì 23 febbraio 2021

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 2

*Presidenza della Presidente della 4^a Commissione
PINOTTI*

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,10

*AUDIZIONE INFORMALE DI STEFANO SANNINO, SEGRETARIO GENERALE DEL
SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA (SEAE), INTERVENUTO IN VIDEO-
CONFERENZA*

COMMISSIONI 5^a e 14^a RIUNITE

5^a (Bilancio)

14^a (Politiche dell'Unione europea)

Martedì 23 febbraio 2021

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 11

Presidenza del Presidente della 14^a Commissione
STEFANO

indi del Presidente della 5^a Commissione
PESCO

Orario: dalle ore 9,30 alle ore 12,50
(sospensione dalle ore 11,25 alle ore 11,30)

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTATI DI ALLEANZA DELLE COOPERATIVE, COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA, CIA AGRICOLTORI ITALIANI, CONFCOMMER- CIO IMPRESE PER L'ITALIA, ASSONIME, CONFESERCENTI, CNA E CASARTIGIANI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DOC. XXVII, N. 18 (PROPOSTA DI «PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA»)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 23 febbraio 2021

Sottocommissione per i pareri

106^a Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

La seduta inizia alle ore 14,05.

(2077) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)

(Parere alla 7^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore PARRINI (PD), esaminato il disegno in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con la seguente osservazione:

– all'articolo 1, comma 5, si valuti l'opportunità di specificare il regime del personale di Sport e Salute S.p.A. successivamente alla data del 31 dicembre 2022, qualora non si dovessero perfezionare le procedure di approvazione della tabella di corrispondenza e delle modalità di reclutamento, di trasferimento o opzione, di cui ai commi 2, 3 e 4.

Esaminati, altresì, gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sull'emendamento 1.9, il parere non ostativo è condizionato a una riformulazione che, in conformità alla giurisprudenza costituzionale, preveda una riserva di posti non superiore al 50 per cento;

– sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,10.

Plenaria**220^a Seduta**

Presidenza del Presidente

PARRINI

Interviene il ministro per le politiche giovanili Fabiana Dadone.

La seduta inizia alle ore 14,25.

SULLA TRAGICA UCCISIONE IN CONGO DELL'AMBASCIATORE ATTANASIO E DEL CARABINIERE IACOVACCI

Il senatore RUOTOLO (*Misto*) propone di emettere un comunicato della Commissione per esprimere il cordoglio e la vicinanza alle famiglie dell'ambasciatore italiano, Luca Attanasio, e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi ieri in un agguato in Congo. In tal modo, la Commissione si farebbe interprete anche del sentimento di affetto e di solidarietà dei cittadini italiani, molto colpiti dall'accaduto.

Esprime inoltre l'auspicio che il Ministero degli affari esteri e le autorità competenti seguano con particolare attenzione le indagini per accertare la verità e assicurare i colpevoli alla giustizia.

Il PRESIDENTE, nel ritenere condivisibile la proposta del senatore Ruotolo, sottolinea che il Congo è flagellato da molti anni dalla guerra civile, che ha causato una gravissima perdita di vite umane.

Ritiene opportuno esprimere la vicinanza alle famiglie dei caduti e sentimenti di cordoglio anche all'Arma dei carabinieri per la tragica perdita.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) concorda pienamente con la proposta del senatore Ruotolo. Propone di estendere il cordoglio alla famiglia del loro autista, Mustapha Milambo, anch'egli vittima della brutale aggressione. Ritiene opportuno, inoltre, prendere contatti informali con il Presidente della Commissione affari esteri, in modo che possa eventualmente assumere analoga e contestuale iniziativa in tal senso.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*) ricorda con commozione l'ambasciatore Attanasio, figura di alto profilo anche dal punto di vista morale, il carabiniere Iacovacci e l'autista Milambo. Esprime inoltre cordoglio e vicinanza alle famiglie, così duramente provate dalla perdita dei loro cari.

Concorda sulla proposta del senatore Ruotolo. A tale proposito, informa di aver contattato per le vie brevi il senatore Petrocelli, presidente

della Commissione affari esteri, il quale ha dichiarato di condividere l'iniziativa.

Il PRESIDENTE anticipa che informerà anche la senatrice Pinotti, presidente della Commissione difesa.

Il senatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) esprime piena adesione alla proposta del senatore Ruotolo e alle considerazioni del Presidente.

Il senatore TOTARO (*FdI*) si unisce alla proposta del senatore Ruotolo e concorda sulla opportunità sottolineata dal senatore Augussori di estendere il sentimento di cordoglio anche alla famiglia dell'autista, deceduto nell'esercizio della sua funzione per lo Stato italiano.

Il senatore GRIMANI (*IV-PSI*) condivide la proposta di emanare un comunicato, in accordo con le Commissioni 3^a e 4^a. Sottolinea l'impegno dell'ambasciatore Attanasio in Congo, che perseguiva finalità sociali importanti, in particolare garantendo sostegno alla popolazione congolese, soprattutto ai più giovani.

La senatrice ROJC (*Eu-MAIE-CD*) esprime piena adesione alla proposta del senatore Ruotolo. Sottolinea che il Friuli-Venezia Giulia è stato particolarmente colpito dalla morte del carabiniere Iacovacci, di stanza presso il XIII reggimento di Gorizia della caserma Cascino.

Il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) si associa alle espressioni di cordoglio formulate dai colleghi.

Il PRESIDENTE, all'esito del dibattito, dichiara di accogliere la proposta del senatore Ruotolo.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. XXVII, n. 18) Proposta di «Piano nazionale di ripresa e resilienza»

(Parere alle Commissioni 5^a e 14^a riunite. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE, relatore, ricorda che la Commissione affari costituzionali è chiamata a esprimere un parere alle Commissioni riunite bilancio e politiche dell'Unione europea in merito alla proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Si tratta del programma di investimenti che l'Italia deve presentare entro il prossimo 30 aprile, nell'ambito del piano finanziario straordinario – denominato Next Generation EU (NGEU) – approntato dall'Unione europea per sostenere gli Stati membri nel fronteggiare la crisi dovuta all'emergenza sanitaria da Covid-19. Tale piano integra il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027.

Destinato a reperire risorse per complessivi 750 miliardi di euro (di cui 390 per sovvenzioni a fondo perduto e 360 per prestiti), il Piano europeo assegna all'Italia circa 209 miliardi di euro, tra prestiti e sussidi.

Ricorda che lo scorso settembre è stata sottoposta all'esame del Parlamento una proposta di Linee guida per la redazione del PNRR e che il 13 ottobre 2020 le Camere si sono pronunciate con due distinte risoluzioni, volte a fornire elementi al Governo per la redazione del Piano. Successivamente, è stata elaborata la proposta in esame che rappresenta un ulteriore passaggio verso una compiuta definizione del Piano.

Con il Piano nazionale di ripresa e resilienza il Governo intende affrontare, insieme alle conseguenze immediate – sanitarie, sociali ed economiche – della crisi pandemica (Piano di Ripresa), anche i nodi strutturali dell'economia e della società. In particolare, si intende avviare quei processi che consentano alla struttura economica del Paese di gestire eventi estremi (Piano di Resilienza) anche attraverso l'adozione di riforme in linea con le Raccomandazioni specifiche al Paese (*Country Specific Recommendations* – CSR) della Commissione europea e i Piani nazionali di riforma (PNR) adottati dal Governo negli ultimi anni.

Il Piano si concentra sui tre assi di intervento condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale. Individua, inoltre, tre priorità trasversali: parità di genere, giovani e Sud e riequilibrio territoriale, perseguite in tutte le sei missioni in cui è articolato il Piano.

In particolare, le missioni rappresentano aree «tematiche» strutturali di intervento: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute.

Al loro interno le missioni sono divise in sedici componenti, funzionali a realizzare gli obiettivi economico-sociali definiti nella strategia del Governo, che a loro volta si articolano in 48 linee di intervento per progetti omogenei e coerenti.

Con riferimento agli aspetti di specifico interesse della Commissione affari costituzionali, segnala la missione «digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura», le cui risorse ammontano a 46,3 miliardi di euro (pari al 21 per cento del totale). Di questi, 11,75 miliardi sono destinati alla digitalizzazione, innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione.

Nel complesso, si intende favorire l'innovazione e la trasformazione digitale del settore pubblico, dotandolo di infrastrutture moderne, interoperabili e sicure.

Un primo gruppo di interventi riguarda le infrastrutture digitali e la *cyber security*, con specifico riguardo alla razionalizzazione e al consolidamento delle infrastrutture esistenti in un nuovo modello di *cloud* per la pubblica amministrazione. Si favorisce, ad esempio, lo sviluppo di un'infrastruttura ad alta affidabilità localizzata sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento dei *data center* di tipo B della PA centrale e il rafforzamento in chiave *green* dei *data center* di tipo A, al

fine di superare l'attuale frammentarietà degli *asset* infrastrutturali IT e di consentire l'erogazione di servizi digitali in sicurezza.

Ulteriori investimenti sono destinati al trattamento dei dati e delle informazioni, con particolare riguardo agli strumenti che consentano la piena interoperabilità e condivisione delle informazioni, secondo il principio dell'*once only*.

Particolare attenzione è rivolta anche allo sviluppo dei servizi digitali in favore dei cittadini e delle imprese, quali identità digitale, firma elettronica, strumenti di pagamento digitale e piattaforma notifiche.

Infine, nell'ambito del processo di innovazione della pubblica amministrazione, alcune linee di intervento riguardano la semplificazione delle procedure di reclutamento del personale, il rafforzamento delle competenze digitali dei dipendenti pubblici, la semplificazione delle procedure amministrative e la digitalizzazione dei processi, nonché la realizzazione di poli tecnologici territoriali delle pubbliche amministrazioni (PTA), anche al fine di favorire lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile.

Avverte che, alla scadenza del termine alle ore 18 di ieri, lunedì 22 febbraio, sono pervenute numerose richieste di audizioni, il cui svolgimento sarà organizzato nelle prossime settimane.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

**(2066) Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemio-
logica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Castellone ha presentato una riformulazione dell'emendamento 3.0.9 (testo 2) nonché la riformulazione dell'emendamento 1.9 (testo 3), entrambi pubblicati in allegato.

Comunica inoltre che i senatori Coltorti, Vanin, Fede, Piarulli, Granato e Marinello hanno aggiunto la propria firma agli emendamenti 3.2, 3.4, 3.11, 3.12, 3.16, 3.17 e 3.22.

Il ministro Fabiana DADONE, in considerazione del decreto-legge assunto ieri dal Governo, che incide sulle stesse materie affrontate dal decreto-legge n. 2 del 2021, attualmente all'esame in sedere referente presso la Commissione affari costituzionali, propone un breve rinvio del seguito dell'esame del provvedimento, anche al fine di consentire un'attività emendativa per il coordinamento dei due testi.

Il PRESIDENTE sottolinea che il provvedimento era calendarizzato per l'esame in Assemblea già a partire dalla seduta di domani, mercoledì 24 febbraio. Sarà ora la Conferenza dei Capigruppo, prevista per le ore 18,30 di oggi, a decidere sulla nuova organizzazione dei lavori.

Pertanto, propone di sconvocare la seduta già convocata per le ore 17,30.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che entro domani la Camera approverà il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020, che sarà quindi trasmesso al Senato. Il tempo a disposizione per la conversione sarà molto ridotto, in quanto la scadenza è fissata per il 1° marzo.

Avverte che il provvedimento potrebbe essere assegnato in riunita con la Commissione bilancio, in analogia a quanto avvenuto presso l'altro ramo del Parlamento, per cui i lavori della Commissione saranno organizzati di conseguenza.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta odierna, già convocata per le ore 17,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2066**(al testo del decreto-legge)****Art. 1.****1.9 (testo 3)**

BRIZIARELLI, FREGOLENT

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID 19 nominato ai sensi dell'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 marzo 2020, assicura entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la fornitura alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano delle dosi vaccinali necessarie a garantire la copertura vaccinale delle categorie prioritarie indicate nel piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 adottato con decreto del Ministro della salute 2 gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

5-ter. Al fine di assicurare il contenimento della diffusione del COVID-19, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento delle dosi vaccinali di cui al precedente comma, sono tenute a completare le vaccinazioni degli operatori sanitari e sociosanitari in prima linea, sia pubblici che privati accreditati, inseriti tra le categorie prioritarie del medesimo piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.

5-quater. I medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, il personale USCA, gli infermieri e gli assistenti sanitari autorizzati e i medici dell'Esercito, che effettuano vaccinazioni anti-Covid a domicilio, sono autorizzati al trasporto, anche su mezzi propri, dei rifiuti speciali ospedalieri prodotti dall'operazione di vaccinazione attraverso l'utilizzo di contenitori certificati per la loro raccolta e trasporto, dall'abitazione del paziente fino all'arrivo ad una struttura idonea alla raccolta o allo smaltimento dei medesimi rifiuti.».

Art. 3.**3.0.9 (testo 2)**

CASTELLONE, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Disposizioni urgenti in materia di somministrazione del vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2)*

1. In ragione di un rischio di contagio più elevato a carico degli informatori scientifici del farmaco, specialisti di prodotto e tecnici che forniscono assistenza nell'installazione e manutenzione di dispositivi medici, di apparecchiature informatiche e diagnostiche utilizzate nell'ambito di interventi chirurgici o dell'attività pre e post operatoria, con apposito decreto da emanarsi entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute provvede ad individuare tali categorie e ad inserirle nella Fase I del "Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2" in quanto rientranti nelle categorie prioritarie poiché assimilabili al personale non sanitario operante a qualsiasi titolo nelle strutture del servizio sanitario.».

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 23 febbraio 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 154

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Sottocommissione per i pareri

33^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
EVANGELISTA

Orario: dalle ore 15,50 alle ore 16

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

**(2066) Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemio-
logica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021: parere favorevole**

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 155

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 17,55

*AUDIZIONE INFORMALE DI ASSOCIAZIONI E DI ESPERTI INTERVENUTI IN VIDEO-
CONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DOC. XXVII, N. 18 (PIANO NAZIO-
NALE DI RIPRESA E RESILIENZA)*

DIFESA (4^a)

Martedì 23 febbraio 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 97

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,50

AUDIZIONE INFORMALE DI STEFANO FIOCCHI, PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI ARMI E MUNIZIONI SPORTIVE E CIVILI (AN-PAM), INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DOC. XXVII, N. 18 (PROPOSTA DI «PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA»)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 98

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Orario: dalle ore 15,55 alle ore 16,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

BILANCIO (5^a)

Martedì 23 febbraio 2021

Plenaria**374^a Seduta***Presidenza del Presidente*
PESCO*Interviene il ministro per le disabilità Erika Stefani.**La seduta inizia alle ore 17,10.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE, dopo aver fornito ragguagli sulle modifiche nella composizione della Commissione, rivolge un indirizzo di saluto al ministro per la disabilità Erika Stefani, formulando un augurio di buon lavoro.

La Commissione si associa.

IN SEDE CONSULTIVA

**(2066) Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemio-
logica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021**

(Parere alla 1^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 febbraio.

Il presidente relatore PESCO (*M5S*), sulla base degli elementi informativi messi a disposizione dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esami-

nato il disegno di legge in titolo e acquisita la nota consegnata dal Governo, da cui risulta che:

– in relazione all'articolo 1, si conferma che in sede di valutazione degli effetti finanziari del provvedimento si è tenuto conto degli effetti finanziari diretti, che non sono stati rinvenuti in considerazione della natura ordinamentale delle misure, mentre gli effetti indiretti non automatici non sono stimati in sede di provvedimenti infrannuali;

– con riferimento all'articolo 3, nella parte in cui prevede l'istituzione della piattaforma informativa nazionale per la distribuzione dei vaccini, si segnala che tale piattaforma è sviluppata su sistemi appartenenti a Poste italiane S.p.A. già esistenti ma estesi, in quanto dotati di funzionalità specifiche dedicate alle attività di prenotazione e somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2: lo svolgimento di tale attività è regolato nell'ambito di un'apposita convenzione tra Poste italiane e il Commissario straordinario e avviene a titolo gratuito;

– con riguardo al comma 4 dell'articolo 3, si fa presente che le attività di offerta attiva di vaccinazione per le varie categorie di assistiti saranno definite dalle regioni e province autonome nell'ambito della relativa autonomia organizzativa, anche avvalendosi del personale oggetto del reclutamento straordinario di cui all'articolo 1, comma 457 e seguenti, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021);

– rispetto al comma 8 dell'articolo 3, che prevede un'autorizzazione di spesa per l'adeguamento dell'Anagrafe nazionale vaccini, si conferma che le voci quantificate nella relazione tecnica sono spese di conto capitale, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il ministro Erika STEFANI esprime un avviso favorevole sulla proposta del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il presidente relatore PESCO (*M5S*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, relativamente alle proposte riferite all'articolo 1, occorre valutare gli effetti onerosi che possono derivare dall'emendamento 1.9 che prevede l'obbligo di completare le vaccinazioni del personale sanitario entro febbraio, oltre all'obbligo per il commissario straordinario di assicurare la fornitura dei vaccini necessari al rispetto di tale termine.

Occorre valutare altresì le riformulazioni 1.9 (testo 2), che stabilisce in 30 giorni i termini per forniture e completamento delle vaccinazioni, e 1.9 (testo 3), che aggiunge un comma in tema di trasporto dei rifiuti speciali ospedalieri da vaccinazione.

Riguardo agli emendamenti relativi all'articolo 2, fa presente che comportano maggiori oneri le proposte 2.2 e 2.3, nella parte in cui annullano sanzioni già accertate. Relativamente agli emendamenti riferiti all'ar-

articolo 3, osserva che comporta maggiori oneri la proposta 3.1, ove prevede ulteriori oneri non quantificati e non coperti sugli attuali stanziamenti di bilancio. Rileva che necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 3.3, per determinare se l'Anagrafe nazionale vaccini sia in grado di ospitare la piattaforma informativa nazionale con le risorse attualmente a disposizione. Osserva quindi l'opportunità di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 3.23, che prevede la nomina di un commissario *ad acta*. Per le proposte 3.0.2 e 3.0.3, rileva che occorre valutare i costi derivanti dalle campagne informative ivi previste. Osserva poi che le proposte 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6 e 3.0.8 comportano maggiori oneri.

Sull'emendamento 3.0.10, fa presente che occorre avere conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura degli oneri. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 3.0.11, per verificare gli effetti finanziari connessi al trattamento fiscale dei redditi dell'attività libero-professionale intramuraria. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 3.0.12, per verificare i profili finanziari connessi al trattamento retributivo riconosciuto al personale in quiescenza chiamato a ricoprire incarichi nelle aziende sanitarie. Osserva che risulta altresì necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 3.0.15, recante sospensione del canone speciale RAI per le strutture ricettive. In merito alle proposte riferite all'articolo 4, fa presente che comporta maggiori oneri l'emendamento 4.6, in relazione all'introduzione di gettoni di presenza per i consiglieri provinciali e metropolitani.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, richiede la relazione sulla proposta 5.0.3, per verificare gli effetti finanziari dell'innalzamento dell'età di collocamento a riposo d'ufficio del personale medico. Segnala che la proposta 5.0.8 comporta maggiori oneri. Fa presente, infine, che su tutti i restanti emendamenti, non vi sono osservazioni.«.

Il ministro Erika STEFANI, in relazione alle proposte riferite all'articolo 1, fa presente la necessità di acquisire sull'emendamento 1.9 (testo 2), idonea relazione tecnica che fornisca elementi a sostegno della possibilità di provvedere alle attività ivi previste senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sulla riformulazione 1.9 (testo 3), invece, l'istruttoria risulta ancora in corso.

Il presidente relatore PESCO (*M5S*) prospetta l'accantonamento dell'esame delle riformulazioni 1.9 (testo 2) e 1.9 (testo 3), in attesa dell'acquisizione di ulteriori elementi istruttori, mentre sul testo base ritiene che si possa esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La rappresentante del GOVERNO segnala alla Commissione ulteriori due emendamenti riferiti all'articolo 1, sui quali il relatore non ha espresso rilievi. In relazione alla proposta 1.11, ritiene incongruo il riferimento al Piano nazionale di ripresa e resilienza e ne chiede l'espunzione, mentre

sull'emendamento 1.12 manifesta un avviso contrario in assenza di relazione tecnica necessaria a verificarne i profili finanziari

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede di tenere accantonato l'esame della proposta 1.12.

Il PRESIDENTE relatore prospetta quindi, sulla proposta 1.11, un parere non ostativo condizionato alla riformulazione richiesta dal Governo, mentre dispone l'accantonamento dell'emendamento 1.12.

Il ministro Erika STEFANI, in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2, si pronuncia in senso contrario, conformemente alla valutazione del relatore, sulle proposte 2.2 e 2.3, in mancanza di relazione tecnica.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che, trattandosi di sanzioni introdotte negli ultimi mesi, non possono essere già scontate nel bilancio dello Stato le relative entrate: appare pertanto ingiustificato il giudizio di onerosità espresso sulle due proposte.

La rappresentante del GOVERNO precisa che la valutazione contraria si fonda sulla possibile onerosità delle proposte.

Il PRESIDENTE relatore, alla luce di tali considerazioni, reputa sufficiente l'espressione di un parere di contrarietà semplice.

Il ministro Erika STEFANI, con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 3, concorda con il relatore sull'onerosità della proposta 3.1, nonché sulla necessità di acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 3.3, in assenza della quale non può che esprimersi avviso contrario.

In relazione alla proposta 3.23, segnala l'esigenza di specificare che al Commissario *ad acta* non sono dovuti compensi per l'attività ivi prevista.

Manifesta quindi una valutazione contraria, in mancanza di relazione tecnica necessaria a valutarne gli effetti finanziari, sugli emendamenti 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6, 3.0.8, 3.0.10 e 3.0.11.

Concorda con il relatore anche sulla necessità di acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 3.0.12 e 3.0.15.

Tra le proposte riferite all'articolo 3 non segnalate dal relatore, reputa necessaria la predisposizione di una relazione tecnica sugli emendamenti 3.2, 3.8 e 3.9, pronunciandosi inoltre in senso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica, sulle proposte 3.19, 3.25, 3.0.1 e 3.0.13.

Infine, sull'emendamento 3.0.9 (testo 2), segnala la contrarietà nel merito dell'amministrazione competente.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti sull'avviso contrario espresso dal Governo in merito agli emendamenti 3.1 e 3.3.

Il ministro Erika STEFANI, in relazione all'emendamento 3.1, fa presente che gli oneri per il potenziamento dell'Anagrafe nazionale vaccini sono stati quantificati nel vigente articolo 3 in euro 966.000 per l'annualità 2021, mentre nella nuova formulazione verrebbero sostenuti nell'ambito delle risorse già stanziata a legislazione vigente, di cui andrebbero verificate le necessarie disponibilità e indicati i relativi capitoli di spesa.

In relazione all'emendamento 3.3, specifica che risulta necessario il coordinamento tra i primi due commi, considerato che le risorse stanziata al comma 8 sono destinate a favore del potenziamento dell'infrastruttura tecnologica e applicativa dall'Anagrafe nazionale vaccini già istituita presso il Ministero della salute e non anche alla realizzazione della piattaforma per la quale, al comma 1, è prevista una clausola d'invarianza.

La senatrice ACCOTO (*M5S*) non rileva profili di criticità, dal punto di vista finanziario, sull'emendamento 3.0.9 (testo 2).

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*), pur concordando con l'assenza di profili problematici di competenza della Commissione bilancio, esprime forti perplessità sul contenuto della proposta.

La rappresentante del GOVERNO osserva che le priorità vaccinali saranno definite mediante linee guida e non a livello legislativo.

Il PRESIDENTE relatore, alla luce del dibattito, prospetta l'espressione di un parere non ostativo sull'emendamento 3.0.9 (testo 2).

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) chiede l'accantonamento dell'esame degli emendamenti 3.8 e 3.9, per consentire l'acquisizione di elementi istruttori integrativi.

La senatrice ACCOTO (*M5S*) domanda di tenere sospeso l'esame delle proposte 3.2 e 3.0.13.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento delle suddette proposte.

Il ministro Erika STEFANI, in relazione alle proposte riferite agli articoli 4 e 5, concordando con le valutazioni del relatore, si esprime in senso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica, sulle proposte 4.6, 5.0.3 e 5.0.8.

Il PRESIDENTE relatore, alla luce delle indicazioni emerse dal dibattito e sulla base degli elementi istruttori forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.9, 3.1, 3.3, 3.19, 3.25, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6, 3.0.8, 3.0.10, 3.0.11, 3.0.15, 4.6,

5.0.3 e 5.0.8. Sulla proposta 1.11 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle seguenti parole: "in tempo utile all'adozione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)". Sull'emendamento 3.23 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, in fine, dei seguenti periodi: "Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al commissario ad acta non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.". Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 2.2 e 2.3. L'esame resta sospeso sugli emendamenti 1.9 (testo 2), 1.9 (testo 3), 1.12, 3.2, 3.8, 3.9, 3.0.12 e 3.0.13. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».

La proposta di parere è posta in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2066) Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente relatore PESCO (*M5S*), propone di ribadire il medesimo parere espresso sul testo alla Commissione di merito.

Il rappresentante del GOVERNO conferma l'avviso favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2077) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)

(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, preliminarmente, che il decreto in esame reca previsione normative finalizzate alla ricostituzione di un organico di ruolo del CONI e all'assegnazione di beni strumentali necessari all'assolvimento dei compiti istituzionali dell'ente, nel rispetto dei principi di autonomia e indipendenza dei comitati olimpici nazionali.

Con l'articolo 1, si provvede ad individuare la dotazione organica del CONI in 165 unità di personale di cui 10 di personale dirigenziale di li-

vello non generale. Per la copertura della dotazione organica si dispone che il personale di Sport e Salute Spa che presta servizio presso il CONI in regime di avvalimento, già dipendente del CONI alla data del 2 giugno 2002, pari a 61 unità di personale, transiti nei ruoli del CONI, fatto salvo il diritto di opzione per restare alle dipendenze di Sport e Salute Spa. Per il completamento della pianta organica per le restanti 104 unità di personale, vengono previsti concorsi pubblici per titoli ed esami, di cui il 50 per cento riservato ai dipendenti di Sport e Salute Spa assunti dopo il 2 giugno 2002 e collocati in posizione di avvalimento presso il CONI. Il personale dipendente di Sport e Salute Spa verrà inquadrato nei ruoli del CONI con qualifica corrispondente a quella attuale, da determinarsi con apposita tabella di corrispondenza da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. Si dispone, altresì, l'applicazione al personale del CONI del contratto collettivo nazionale del personale dirigenziale e non dirigenziale, del comparto funzioni centrali-sezione enti pubblici non economici, prevedendo inoltre che l'eventuale differenza rispetto al nuovo inquadramento retributivo, per il personale proveniente da Sport e Salute Spa, venga riconosciuta dal CONI mediante assegno personale non riassorbibile.

Con l'articolo 2, si provvede al trasferimento al CONI dei beni immobili di cui agli allegati A e B del decreto in esame. Con il medesimo articolo 2, si dispone inoltre la riduzione dei trasferimenti di cui al comma 630 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) alla società Sport e Salute Spa, per 5 milioni di euro, ed il corrispondente incremento del finanziamento destinato al CONI.

Per quanto di competenza, relativamente ai profili di quantificazione degli oneri, risulta opportuna un'integrazione della relazione tecnica, al fine di acquisire elementi sull'articolazione per qualifiche dell'istituenda pianta organica del CONI, sul personale in avvalimento, sui parametri retributivi, unitamente ad una tabella di corrispondenza degli inquadramenti del personale di Sport e Salute Spa con l'impianto del nuovo ruolo organico del CONI.

Andrebbbero, altresì, approfondite le conseguenze finanziarie del diritto di opzione a rimanere in servizio presso Sport e Salute Spa attribuito alle 115 unità di personale attualmente in avvalimento presso il CONI.

Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare, occorre chiarire se il CONI gestirà gli immobili avvalendosi delle proprie risorse interne oppure se ricorrerà a nuovi contratti di gestione di immobili.

Occorre poi acquisire maggiori elementi informativi circa la portata finanziaria del comma 6 dell'articolo 1, con riferimento agli ivi menzionati contratti di servizio tra il CONI e Sport e Salute Spa.

Per quanto concerne il bilancio del CONI, le gestioni dirette del personale e degli immobili sembrano generare risparmi sufficienti a coprire il costo delle ulteriori 52 unità di personale da assumere mediante concorso pubblico non riservato, indipendentemente dalla scelta che sarà operata dal personale in avvalimento.

Sempre con riferimento al bilancio del CONI, andrebbero approfondite le finalità dell'incremento dello stanziamento del CONI per 5 milioni di euro compensato con corrispondente riduzione delle risorse a Sport e Salute Spa.

Per quanto riguarda gli effetti negativi, non compensati, sul bilancio di Sport e Salute Spa, oltre alla predetta riduzione di 5 milioni di euro, rileva la perdita del *Mark up*, cioè del margine di profitto, pari al 5,11 per cento, per complessivi 735.444 euro, di cui 412.054 relativi alla somministrazione del personale in avvalimento e 323.390 euro relativi alla gestione degli immobili. A tali effetti negativi, potrebbero aggiungersene ulteriori relativi al costo del personale in avvalimento presso il CONI, nel caso in cui tale personale decida di esercitare l'opzione di rimanere alle dipendenze di Sport e Salute Spa (per il personale assunto prima del 2 giugno 2002) o di non presentare domanda per il concorso riservato (per il personale assunto dopo il 2 giugno 2002): peraltro, il costo di tale personale, che in regime di avvalimento è corrisposto dal CONI a Sport e Salute Spa, resterebbe a carico di quest'ultima.

In relazione infine al bilancio dello Stato, mentre, dal lato della spesa, si registra un'invarianza, in quanto l'incremento dello stanziamento del CONI è compensato dalla corrispondente riduzione dello stanziamento di Sport e Salute Spa, dal lato dell'entrata occorre osservare che, dalle innovazioni normative del decreto in esame, derivano effetti negativi in materia di IVA per complessivi 3,328 milioni di euro, di cui 1,865 milioni di euro derivanti dal servizio di somministrazione del personale in avvalimento al CONI, e 1,463 milioni di euro derivanti dal servizio di gestione degli immobili. Sul punto, occorre acquisire elementi integrativi della relazione tecnica.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota n. 206 del Servizio del bilancio.

La rappresentante del GOVERNO, in attesa dell'acquisizione degli elementi informativi da parte delle amministrazioni competenti, si riserva di fornire le risposte ai rilievi avanzati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo (n. 226)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 febbraio.

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*), nel ribadire l'assenza di osservazioni sul provvedimento in relazione ai profili finanziari, propone l'espressione di un parere non ostativo.

La ministra Erika STEFANI esprime un avviso conforme alla proposta della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere, messa ai voti, risulta approvata.

Schema di decreto legislativo recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi (n. 227)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 febbraio.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione alcune note, già anticipate per le vie brevi, recanti elementi di risposta alle criticità indicate dalla relatrice.

La relatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver dato atto del supplemento di istruttoria compiuto dal Servizio studi, in considerazione della prossima scadenza del termine di delega, formula, per quanto di competenza, una proposta di parere non ostativo, *pubblicata in allegato*, segnalando che essa non può tenere pienamente conto del prezioso contributo delle Commissioni riunite 7^a e 8^a, competenti per i profili di merito, che non risultano essersi ancora espresse sul provvedimento.

La rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso conforme alla proposta della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Schema di decreto legislativo recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi (n. 228)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 febbraio.

Dopo che la rappresentante del GOVERNO ha messo a disposizione della Commissione elementi di chiarimento sulle questioni segnalate, il re-

latore DAMIANI (*FIBP-UDC*) propone di esprimere un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il ministro Erika STEFANI si pronuncia in senso conforme.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Schema di decreto legislativo recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali (n. 229)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 febbraio.

Dopo che la rappresentante del GOVERNO ha consegnato alla Commissione elementi di chiarimento sui profili di criticità rilevati, il senatore MANCA (*PD*), in sostituzione del relatore Nannicini, propone di esprimere un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il ministro Erika STEFANI si pronuncia in senso favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

Schema di decreto legislativo recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo (n. 230)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 febbraio.

Dopo che la rappresentante del GOVERNO ha messo a disposizione della Commissione elementi istruttori sui rilievi già avanzati, il relatore CALANDRINI (*FdI*) propone di esprimere un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il ministro Erika STEFANI esprime un avviso favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta è messa ai voti e approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione già convocata domani, mercoledì 24 febbraio 2021, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 227**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi predisposti dal Governo,

preso atto che:

– in merito all'articolo 4 (*Misure di concentrazione, accelerazione e semplificazione*), viene confermato che gli adempimenti ivi previsti a carico dei soggetti pubblici competenti potranno essere realizzati nei termini previsti, ad invarianza delle risorse disponibili a legislazione vigente, in coerenza con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 9;

– relativamente al coordinamento del provvedimento in esame con la normativa europea, si rappresenta che non risulta esistente una normativa europea in tema di impianti sportivi. Altresì, con specifico riguardo alla disciplina europea in tema di concorrenza e gare di appalto, si rileva come questa non venga influenzata dall'atto del Governo in esame;

– in linea generale, gli articoli 4, 5 e 6 recano norme in materia di concentrazione, accelerazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi aventi ad oggetto l'ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi o di immobili funzionali o complementari al finanziamento o alla fruibilità dell'impianto sportivo. Al riguardo, si specifica che in tale materia già operano i soggetti coinvolti, sia statali che territoriali, e le norme citate si limitano a ridefinire gli ambiti di competenza di ciascuno di essi;

– le modifiche apportate a seguito dell'intesa in Conferenza Unificata, con particolare riguardo al ruolo della commissione unica per l'impiantistica sportiva, di cui all'articolo 8, comma 1, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 228**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi presentati dal Governo,

preso atto che:

– in linea generale, viene confermato che all'attuazione delle norme recate dal provvedimento in esame si dovrà fare fronte con le risorse previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

– con specifico riguardo agli articoli 4 e da 6 a 8, si rappresenta che il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri potrà fare fronte alle attività amministrative connesse alla gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche con le dotazioni di risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente;

– in merito all'articolo 15, si rassicura circa il fatto che la relativa attività di certificazione potrà essere svolta dal Dipartimento per lo sport con le risorse umane e strumentali attualmente disponibili;

– relativamente alle modifiche apportate a seguito dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, si rappresenta che le integrazioni all'articolo 11 volte ad istituire un'apposita sezione all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche sono compatibili con gli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni interessate, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 229**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi presentati dal Governo,

preso atto che:

– relativamente al passaggio dalle Regioni allo Stato della determinazione degli importi sanzionatori connessi alle violazioni degli obblighi degli utenti delle piste, fermo restando che le entrate da sanzioni hanno carattere eventuale e che il provvedimento in esame non sconta effetti di gettito, si rappresenta come a tale subentro non sembrano potersi ricondurre variazioni di gettito da sanzioni amministrative;

– con riguardo alla possibilità, di cui all'articolo 39, che i soggetti affidatari di impianti sciistici rinegozino le condizioni dell'affidamento con i soggetti appaltanti o recedano dalla concessione, risulta plausibile che, da un punto di vista economico consolidato, i maggiori oneri derivanti da un eventuale recesso potranno essere recuperati in sede di concessione del cespite in favore di un nuovo operatore economico subentrante,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 230

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo in relazione agli articoli 1, 9, 11, 17, 18, 20, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 51;

acquisite altresì l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché la nuova relazione tecnica predisposta dall'Amministrazione competente con le integrazioni richieste dal Ministero dell'economia e delle finanze;

nel presupposto che, in relazione all'articolo 9, in tema di riconoscimento ai fini sportivi, il Dipartimento per lo sport, anche avvalendosi della società Sport e salute S.p.A., potrà far fronte alle attività ispettive con le risorse disponibili a legislazione vigente,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– in relazione all'articolo 20, in materia di competizioni sportive, si valuti di configurare l'obbligo di assistenza veterinaria, in caso di eventi sportivi con animali, in modo da escludere aggravii di spesa per la finanza pubblica;

– con riferimento all'articolo 30, sulla formazione dei giovani atleti, si ribadisce l'esigenza che la neutralità degli effetti finanziari, anche in relazione al saldo tra emersione contributiva e diminuzione di gettito derivante dalle agevolazioni connesse al contratto di apprendistato, sia suffragata con dati ed elementi idonei;

– in merito all'articolo 32, comma 6, integrato in sede di Conferenza Stato-regioni con la facoltà per le regioni di attivare apposite convenzioni con l'Istituto di medicina dello sport, appare opportuno specificare, nella sede prevista, che gli eventuali oneri, quantificati tra le parti in esito alle opportune valutazioni di fattibilità, saranno a carico delle risorse già disponibili nei bilanci regionali, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

– per quanto concerne l'articolo 39, istitutivo di un Fondo per il passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili, si rileva che la possibilità di appostare e utilizzare risorse relative al 2020 appare ormai esaurita.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 23 febbraio 2021

Plenaria**226^a Seduta***Presidenza del Presidente*
D'ALFONSO*La seduta inizia alle ore 15.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE, con riferimento all'esame in sede redigente del disegno di legge n. 1708, recante «Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia», propone di fissare per venerdì 5 marzo alle ore 12 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno, in modo da tener conto dei pareri espressi dalle Commissioni consultate, in particolare dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. XXVII, n. 18) Proposta di «Piano nazionale di ripresa e resilienza»

(Parere alle Commissioni 5^a e 14^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore PITTELLA (PD) illustra il Documento in esame, nel quale si enuncia la strategia di intervento per fronteggiare la crisi pandemica, intesa sia come emergenza sanitaria sia come emergenza economico-sociale, e per programmare investimenti per la ripresa economica.

Ricorda quindi che il nuovo Presidente del Consiglio ha dichiarato che le modifiche al Documento già presentato dal precedente Esecutivo potranno riguardare, non tanto gli obiettivi strategici e le missioni, quanto piuttosto il peso relativo delle risorse da attribuire alle Missioni. Non ci sarà, quindi, un nuovo Documento di programmazione ma una revisione

dello stesso e in tale prospettiva assumono rilievo le osservazioni e i suggerimenti dei due rami del Parlamento.

Dichiara poi di condividere il metodo delineato nell'ultimo Ufficio di Presidenza della Commissione, volto a valorizzare l'esame del Documento e a individuare una proposta di parere, per le parti di competenza, avendo presente le osservazioni rese in occasione della valutazione delle linee guida espresse a ottobre del 2020 e senza fare ricorso a eventuali audizioni.

Segnala inoltre che il Piano di ripresa e resilienza si innesta sui programmi di spesa e sugli obiettivi già delineati con la manovra di bilancio per il triennio 2021-23, all'interno dei quali rivestono particolare importanza le misure sul fronte fiscale e della coesione territoriale. Per l'economia del Mezzogiorno, oltre alla decontribuzione totale delle nuove assunzioni per quattro anni per giovani fino a 35 anni, è stato previsto un credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali, nonché confermata fino al 2029 la fiscalità di vantaggio. Inoltre viene citata la riforma fiscale finalizzata a ridurre il prelievo sui redditi da lavoro medi e medio-bassi, per un importo di tre miliardi. Sul tema evidenzia il lavoro in corso di svolgimento da parte delle Commissioni congiunte 6^a Senato e VI Camera con l'indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario.

Entrando nel merito, segnala che la missione «Digitalizzazione e modernizzazione della pubblica amministrazione» si fonda sulla costruzione di un'infrastruttura digitale basata sul *cloud* e sulla gestione di basi dati, sul principio di utilizzare le informazioni che una volta sola sono immesse nel sistema informativo pubblico e considera apprezzabile il principio di incrementare la sicurezza e la interoperabilità delle banche dati. Ritiene tuttavia opportuno segnalare che tra le missioni e gli obiettivi del Piano non è menzionata l'Amministrazione fiscale, (nelle varie componenti delle Agenzie e del Dipartimento delle finanze) rispetto alla quale la digitalizzazione offre un ventaglio di opportunità che valuta importante cogliere. Analogamente, il settore della giustizia riceve una grande attenzione in termini di investimenti per aumentarne l'efficienza e per incrementare la produttività in termini di riduzione dei tempi della giustizia, ma è assente un'indicazione della giustizia tributaria. In termini di reclutamento e incremento della dotazione organica, il settore delle agenzie fiscali potrebbe essere ricompreso nel più ampio comparto della pubblica amministrazione, ma la specifica architettura del *cloud*, delle basi dati e dell'interoperabilità delle banche dati si declina in maniera peculiare per il settore tributario. Da un lato, il *partner* tecnologico del MEF, cioè la Sogei, rappresenta già oggi un punto nevralgico di archiviazione, gestione e utilizzo di un volume enorme di flussi informativi con peculiari profili di delicatezza in termini di tutela e di sicurezza, e sarebbe quindi opportuno prevedere specifici investimenti, sia in beni che in capitale umano. Dall'altro, il settore della fiscalità degli enti locali deve potersi dotare di strumenti e personale in grado di dialogare con l'amministrazione centrale per dare servizi ai cittadini più efficienti e tempestivi. Basti pensare alla gestione della ri-

scossione delle imposte locali. Inoltre considera fondamentale implementare un'infrastruttura digitale che, a maggior ragione dopo l'introduzione del *superbonus* 110 per cento e di altri crediti d'imposta cedibili, garantisca la certificazione dei crediti di imposta stessi e una loro ampia circolazione tra gli operatori come mezzi di pagamento di beni e servizi. In tal modo si potrebbe immettere una grande capacità finanziaria nel sistema economico senza alimentare debito. Anche l'Agenzia del demanio, per la competenza specifica a gestire informazioni sul patrimonio immobiliare pubblico ovvero su settori particolari (come la gestione dei beni confiscati) appare meritevole di essere inserita tra i soggetti destinatari di investimenti per la digitalizzazione. Analogo discorso vale per l'Agenzia delle entrate-riscossione, con la possibilità di determinare un dialogo costruttivo e non punitivo con i contribuenti attraverso una costante ricerca di nuovi e più diretti sistemi di comunicazione.

Le nuove dotazioni digitali individuali (Spid, pagoPA o App IO) costituiscono infrastrutture digitali essenziali anche per sviluppi futuri in termini di rapporto fisco-contribuenti.

Quanto alla giustizia tributaria, il cui recupero di efficienza e tempestività nell'attività in ogni grado di giudizio passa attraverso un investimento specifico per operare una completa digitalizzazione degli archivi, dei processi decisionali e della gestione dei dati così acquisiti, ritiene opportuna una specifica previsione nell'ambito dei capitoli relativi all'ammodernamento e alla digitalizzazione della giustizia.

Per quanto riguarda la missione «Inclusione e coesione», per la componente coesione territoriale, dichiara di apprezzare la definizione di misure che complessivamente migliorino le condizioni di contesto per la migliore destinazione di risorse aggiuntive e per favorire gli investimenti privati, ma valuta necessario (anche in una logica trasversale di misure che interessano vari comparti come il turismo o la filiera agroalimentare) indicare interventi che rispondano alla logica del sostegno alle filiere produttive specifiche e non a interventi di riduzione del costo del lavoro che potrebbero non rispondere a criteri selettivi e di impulso specifico.

Sotto il profilo più squisitamente finanziario, la proroga delle moratorie *ex lege* disposta dalla legge di bilancio, se non accompagnata da una interpretazione delle linee guida dell'EBA, che oggi pongono un limite di 9 mesi alla durata complessiva del periodo di sospensione dei pagamenti, produce il rischio di dover riclassificare come esposizioni deteriorate tutte le esposizioni oggetto di moratoria con conseguenze gravemente dannose per i debitori. Occorre quindi un intervento a breve termine per ottenere una interpretazione delle regole che consenta la proroga delle moratorie oltre i 9 mesi senza le conseguenze sopra descritte. Allo stesso tempo è necessario ampliare i parametri stabiliti dall'Autorità Bancaria Europea (EBA) per consentire misure di agevolazione per i debitori (quali, ad esempio, l'allungamento dei piani di ammortamento) senza che la concessione di tali agevolazioni faccia scattare la riclassificazione della posizione come deteriorata. Il sostegno pubblico ad operazioni di capitalizzazione delle imprese (ad esempio tramite investimenti nel capitale di fondi di *pri-*

vate equity, banche o tramite offerta pubblica iniziale IPO e quotazione sul mercato azionario dedicato alle PMI) è previsto solo in alcuni casi specifici: tale intervento dovrebbe costituire un perno importante per la ripresa nella fase postpandemica in un'ottica di sostenibilità e ottimizzazione della struttura finanziaria delle imprese.

In conclusione, esprime l'auspicio che dalla discussione possano emergere suggerimenti utili alla predisposizione della proposta di parere.

Il PRESIDENTE dopo aver ringraziato il relatore per il suo intervento, ricorda che nell'ultimo Ufficio di presidenza si è ipotizzato il termine di martedì 2 marzo per far pervenire le proposte di osservazioni al relatore.

Sull'ordine dei lavori interviene il senatore CRUCIOLI (M5S), che dopo aver richiamato le parole pronunciate in Aula dal presidente Draghi in merito al Piano nazionale di ripresa e resilienza, chiede se non sia più opportuno, invece di procedere con l'esame di una versione del Documento che potrebbe risultare superata, attendere il nuovo testo in elaborazione dal Governo.

Il PRESIDENTE ricorda che nel suo intervento il presidente Draghi ha parlato della necessità di approfondire e completare il lavoro svolto dal precedente Governo, con possibili accorpamenti e rimodulazioni di alcune Missioni del Programma, e dell'importante ruolo che spetta al Parlamento per la sua stesura finale. Sottolinea quindi che la Commissione finanze esprimerà un parere, per le parti di competenza, alle Commissioni riunite 5^a e 14^a, le quali, così come altre Commissioni, porteranno avanti un fitto programma di audizioni dei soggetti interessati.

Anticipa infine che il Ministro dell'economia ha dato la disponibilità a svolgere un intervento sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

Si apre il dibattito.

Il senatore BAGNAI (L-SP-PSd'Az) riconosce che l'impianto generale del PNRR non potrà differire molto da quello del precedente Governo, anche perché frutto delle linee guida europee e nazionali approvate nell'ultimo trimestre del 2020, purtuttavia invita a valutare che il termine del 30 aprile per la presentazione alla Commissione europea della versione finale è da considerare ordinatorio e non perentorio e che, per esempio, l'Olanda, che ha un nuovo Governo, ha già previsto di non rispettarlo. A suo parere, per la tecnicità dell'argomento e senza alcun intento dilatorio, e tenuto conto delle osservazioni del relatore, sarebbe comunque auspicabile condurre un brevissimo ciclo di audizioni informali, coinvolgendo almeno il Ministro dell'economia, l'Agenzia delle entrate e la So-gei.

Il relatore PITTELLA (*PD*) chiarisce che, quanto alle audizioni, si è rimesso alla volontà dell'Ufficio di Presidenza che si è tenuto giovedì 18 febbraio e nel quale non era presente. Dichiarò comunque che, per parte sua, sempre nel rispetto di una determinata tempistica, non vi sarebbe alcuna contrarietà qualora la Commissione decidesse diversamente.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*), dopo aver ringraziato il relatore per gli spunti offerti con il suo intervento introduttivo, manifesta apprezzamento per le tematiche sottoposte all'attenzione della Commissione, con particolare riferimento ai crediti di imposta cedibili, alla riforma fiscale e alla giustizia tributaria. Quanto alla proroga delle moratorie, pur esprimendo condivisione nel merito, esprime dubbi sulle possibilità che il PNRR, per le sue caratteristiche, possa dare risposte in breve tempo a un problema di così forte attualità.

Anticipando l'atteggiamento collaborativo del proprio Gruppo alla stesura della proposta di parere del relatore, segnala la necessità di operare nella direzione della semplificazione fiscale, che considera una vera emergenza, e della riduzione della pressione fiscale, a prescindere dalla progressività.

Il senatore FENU (*M5S*) conferma che, in occasione dell'Ufficio di Presidenza del 18 febbraio, era stato deciso di non procedere con un ciclo di audizioni. Giudica tuttavia ipotizzabile che, alcuni dei numerosissimi soggetti che verranno auditi dalle altre Commissioni, possano essere coinvolti, per la parte di competenza, dalla Commissione finanze. Si associa quindi alla proposta di audire il Ministro dell'economia e la Sogei.

Nel merito, giudica interessanti alcuni spunti contenuti nell'intervento del relatore, soprattutto quelli relativi all'informatizzazione e digitalizzazione del fisco e alle Applicazioni che hanno suscitato l'interesse dei contribuenti, che potrebbero anche essere usate in prospettiva creando un conflitto di interessi tra consumatori e prestatori di servizi.

Il PRESIDENTE condivide l'ipotesi prospettata dal senatore Fenu di coinvolgere alcuni soggetti già chiamati in audizione da altre Commissioni.

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) conferma a sua volta l'esito dell'Ufficio di Presidenza del 18 febbraio, ma considera comunque opportuna l'audizione del Ministro dell'economia, non solo sulle linee programmatiche del suo Dicastero, ma anche sulle modifiche al PNRR.

Nel merito, giudica insufficienti le risorse disponibili per la riforma fiscale, auspica una diminuzione degli adempimenti burocratici, un ampliamento e una proroga del *superbonus* del 110 per cento, apprezza la possibile circolazione dei crediti d'imposta come mezzi di pagamento e sollecita una semplificazione del fisco.

Il senatore CRUCIOLI (*M5S*) chiede di posticipare il termine per la presentazione delle osservazioni al relatore a dopo le audizioni del Ministro dell'economia, delle Agenzie fiscali e della Sogei, al fine di disporre di elementi conoscitivi adeguati sulla interoperabilità delle banche dati e sulla lotta all'evasione. Considera inoltre indispensabile avere contezza dei dettagli e dei cronoprogrammi relativi alle singole missioni e ai singoli progetti del PNRR.

Il PRESIDENTE ricorda il ruolo del Parlamento in materia di indirizzo ed evidenzia che al momento probabilmente solo alcuni aspetti di dettaglio sono disponibili, anche perché nella definizione dei singoli progetti saranno coinvolti molti soggetti istituzionali, compresi gli enti locali. Considera comunque indispensabile che il Parlamento possa svolgere un'importante azione di impulso nella riprogrammazione delle risorse che non verranno spese per difficoltà operative e burocratiche.

Considerato l'andamento del dibattito, assicura che prenderà gli opportuni contatti per lo svolgimento delle audizioni dell'Agenzia delle entrate e di Sogei. Quanto a quella del Ministro, che comunque è in programma, invita a valutare l'opportunità o meno di collegarla al parere da esprimere alle Commissioni 5^a e 14^a riunite, e assicura il suo impegno a verificarne la disponibilità.

Il senatore CRUCIOLI (*M5S*) contesta la posizione del Presidente con riferimento al ruolo del Parlamento e ricorda che nella relazione approvata dalle Commissioni riunite 5^a e 14^a sulla materia di competenza il 12 ottobre 2020 vi era uno specifico riferimento in proposito, soprattutto per quanto riguarda i progetti da realizzare.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) evidenzia che l'audizione del Ministro dell'economia dovrebbe essere finalizzata soprattutto al tema della riforma del fisco e non all'analisi di ogni progetto del PNRR, che comunque andrebbe poi valutato esclusivamente per la parte di competenza, che al momento risulta minoritaria rispetto a quella delle altre Commissioni.

Il senatore DE BERTOLDI (*Fdi*) si associa all'intervento del senatore Crucioli e chiede l'audizione del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC).

Il PRESIDENTE torna sulle specifiche competenze del Parlamento, che non prevedono di entrare nel merito e nel dettaglio di ogni provvedimento amministrativo, che possono riguardare altri enti o organismi.

Il senatore CRUCIOLI (*M5S*) assicura che non intende analizzare i progetti debordando dalle strette competenze della Commissione, tuttavia rimarca la necessità che nella fase della loro attuazione il Parlamento svolga un ruolo attivo. In materia cita testualmente la relazione approvata dalle Commissioni riunite 5^a e 14^a precedentemente già ricordata.

Il senatore PEROSINO (*FIBP-UDC*) considera utopistica una analisi parlamentare di ogni singolo aspetto del PNRR, anche perché il tempo a disposizione è molto ridotto, mentre ritiene rilevante che il Ministro nella sua audizione informi la Commissione con riferimento alle grandi scelte strategiche, soprattutto nel settore delle infrastrutture viarie e ferroviarie, e a quelle invece ordinarie che in tale Piano non sono previste.

In conclusione si associa alla richiesta di audizione dell’Agenzia delle entrate e della Sogei.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) reitera la richiesta di convocare anche il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC). Da tale scelta sarà infatti possibile comprendere se la Commissione intenda sostenere esclusivamente la digitalizzazione dell’Amministrazione fiscale o anche una riforma del sistema fiscale nel suo complesso.

Si associa la senatrice DRAGO (*Misto*), che giudica indispensabile promuovere una riforma strutturale del fisco e propone l’audizione della Guardia di finanza e delle varie associazioni dei tributaristi.

Il PRESIDENTE, preso atto dell’andamento della discussione, preannuncia lo svolgimento delle audizioni del Consiglio nazionale dei commercialisti, dell’Agenzia delle entrate e della Sogei.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE fa presente che, nell’ambito dell’indagine conoscitiva in materia di riforma dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario, in corso di svolgimento in congiunta con la omologa Commissione della Camera dei deputati, sono stati auditi: nella seduta del 19 febbraio i rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL e nella seduta del 22 febbraio il professor Massimo Baldini, i quali hanno depositato documenti che saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione. Sono pervenute inoltre le memorie da parte di CNA e Confcommercio, a loro volta pubblicate sulla pagina *web* della Commissione

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,10.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 23 febbraio 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 93

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 9,30 alle ore 11,40

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI ASSTEL, ANITEC ASSINFORM, CONFINDUSTRIA RADIO TELEVISIONI, ASSOPROVIDER, CONFETRA E CONFINDUSTRIA DIGITALE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DOC. XXVII, N. 18 (PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 94

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 16,20 alle ore 19,05

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI F2i, ASSTRA, AISCAT, ASSAEROPORTI, FERCARGO, CONFITARMA, ASSARMATORI, ALIS, ASSOPORTI, CONFTRASPORTO, ANITA E ANAS, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DOC. XXVII, N. 18 (PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 23 febbraio 2021

Plenaria**156^a Seduta**

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. XXVII, n. 18) Proposta di «Piano nazionale di ripresa e resilienza»
(Parere alle Commissioni 5^a e 14^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore TARICCO (PD) illustra l'atto in esame, presentato il 15 gennaio 2021 e deferito alle Commissioni riunite 5^a e 14^a con il parere di tutte le altre Commissioni.

Con riferimento al documento in esame, ricorda preliminarmente che lo scorso mese di settembre il Governo aveva presentato la proposta di linee guida per la redazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), su cui l'assemblea del Senato si era pronunciata con un atto di indirizzo il 13 ottobre 2020.

Il 12 gennaio 2021 il Consiglio dei ministri ha quindi approvato la proposta di PNRR che viene sottoposta all'esame del Parlamento.

In linea generale il Piano intende delineare una azione di rilancio del Paese, condivisa a livello europeo, attraverso obiettivi e interventi connessi a tre assi strategici: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale.

Il Piano si articola quindi in sei missioni, che a loro volta raggruppano sedici componenti funzionali a realizzare gli obiettivi economico-sociali definiti nella strategia del Governo. Tali componenti si articolano poi in 48 linee di intervento per progetti omogenei e coerenti. Nel documento si sottolinea che «i singoli progetti di investimento sono stati selezionati secondo criteri volti a concentrare gli interventi su quelli trasformativi, a maggiore impatto sull'economia e sul lavoro».

Le sei missioni del PNRR sono: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute.

Le risorse complessive dedicate alle sei missioni del PNRR nel periodo 2021-2026 ammontano a 311,9 miliardi.

Con riferimento ai contenuti del documento di più diretto interesse della Commissione, segnala in particolare la missione 2 (rivoluzione verde e transizione ecologica), concernente i grandi temi dell'agricoltura sostenibile, dell'economia circolare, della transizione energetica, della mobilità sostenibile, dell'efficienza energetica degli edifici, delle risorse idriche e dell'inquinamento.

Gli investimenti in cui si concretizzano le quattro componenti di questa missione sono distribuiti su diverse linee progettuali per un ammontare complessivo di risorse pari a 69,8 miliardi di euro. Il documento precisa che tali linee progettuali verranno più puntualmente definite, con le relative concrete iniziative di investimento, in coerenza con la strategia nazionale complessiva in corso di definizione e alla capacità di raggiungere gli obiettivi del Piano nazionale integrato energia clima (PNIEC).

La componente «agricoltura sostenibile, impresa verde ed economia circolare» ha come obiettivi prioritari la promozione della sostenibilità ambientale nella filiera dell'agricoltura, il sostegno a progetti innovativi di decarbonizzazione tramite processi di economia circolare, nonché la definizione di un piano nazionale per l'economia circolare. In particolare la prima linea d'azione, «agricoltura sostenibile», prevede iniziative per la competitività, la riqualificazione energetica e la capacità logistica del comparto agroalimentare italiano. Le altre due linee di azione concernono invece, rispettivamente: l'economia circolare e la valorizzazione del ciclo integrato dei rifiuti; i progetti di economia circolare per la riconversione di processi industriali.

Per quanto concerne in particolare la linea progettuale «agricoltura sostenibile», avente un costo complessivo di 2,5 miliardi, questa risulta articolata in tre progetti. Il primo, denominato «contratti di filiera», prevede incentivi per progetti nei settori agroalimentari, ittici, forestali e florovivaistici che prevedano investimenti in beni materiali ed immateriali finalizzati alla riconversione delle imprese verso modelli di produzione sostenibile. L'individuazione delle priorità di intervento è prevista entro il secondo trimestre del 2021, la pubblicazione del bando per la selezione dei programmi di investimento entro il quarto trimestre e l'approvazione delle graduatorie definitive dei bandi pubblici per la concessione degli aiuti entro il secondo trimestre del 2023. La realizzazione degli investimenti avverrà entro il 2026.

Il secondo progetto, denominato «parchi agricoli», prevede incentivi per l'ammodernamento dei tetti degli immobili ad uso produttivo nel settore agricolo, zootecnico e agroindustriale (quali installazione di

pannelli solari, isolamento termico, sostituzione di coperture in eternit ecc.) per incrementare la sostenibilità e l'efficienza energetica del comparto, realizzando inoltre sistemi decentrati di produzione di energia. Il programma sarà attuato tramite bandi e la procedura per la presentazione delle domande sarà avviata entro il quarto trimestre del 2021 con l'obiettivo di ottenere entro il 2026 una superficie coperta con pannelli fotovoltaici pari a 13.250 m², tale da produrre 1.300-1.400 GWh a regime.

Il terzo progetto è denominato «logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, forestale, florovivaistica» ed opererà tramite incentivi agli investimenti per il miglioramento della capacità di stoccaggio delle materie prime agricole, il potenziamento delle infrastrutture dei mercati agricoli e per lo sviluppo di un sistema logistico integrato per le filiere dei comparti coinvolti. L'obiettivo è realizzare 60 interventi entro il 2026.

Sempre nell'ambito della missione 2, segnala anche la componente «tutela del territorio e della risorsa idrica», che mira a migliorare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e all'incremento degli *stress* conseguenti, migliorando lo stato di qualità ecologica e chimica dei corpi idrici, la gestione a livello di bacino e l'allocazione efficiente della risorsa idrica tra i vari usi/settori, tra cui quello agricolo.

Si prevede che per la mitigazione dei rischi dal dissesto vadano realizzate misure di tipo estensivo nelle superfici forestali presenti nei bacini idrografici, con interventi di gestione forestale sostenibile e di sistemazioni di idraulica forestale; si afferma altresì che per il raggiungimento degli obiettivi in tale ambito sia indispensabile accompagnare i progetti di investimento con un'azione di riforma che – tra le altre cose – dovrà essere volta a potenziare la capacità progettuale dei consorzi di bonifica anche mediante centrali di progettazione regionali, promuovendo la revisione e il rafforzamento dei consorzi nelle regioni del Mezzogiorno.

Argomenti di interesse della Commissione sono presenti anche nella missione 1 (digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura) avente l'obiettivo della innovazione del Paese in chiave digitale, laddove viene ricordata la necessità di un continuo aggiornamento tecnologico nell'agricoltura.

Nell'ambito degli interventi per la digitalizzazione della pubblica amministrazione si prevede anche la digitalizzazione e reingegnerizzazione del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

Nell'ambito invece degli interventi per la digitalizzazione delle imprese vengono espressamente menzionate le filiere agroalimentari del Mezzogiorno e si prevedono interventi di sostegno alle imprese che promuovono nel mondo i prodotti del *Made in Italy*, in particolare in favore di quelle di minori dimensioni.

Nell'ambito infine degli interventi in favore del turismo e della cultura 4.0, si prevedono tra l'altro interventi di valorizzazione dei piccoli centri, anche favorendo la rinascita delle antiche strutture agricole e dei

mestieri tradizionali, nonché interventi per la rivitalizzazione del tessuto socio-economico dei luoghi, contrastando lo spopolamento dei territori e favorendo la conservazione del paesaggio e delle tradizioni.

Segnala infine la missione 5 (inclusione e coesione), in particolare nella sezione dedicata agli interventi speciali di coesione territoriale.

In tale ambito sono previste misure a sostegno dell'imprenditoria giovanile, in particolare nel settore turistico e agroalimentare, e del reinsediamento abitativo e produttivo, nonché uno specifico finanziamento di 180 milioni per le infrastrutture digitali per le filiere agroalimentari del Mezzogiorno. Nell'ambito degli interventi per le aree terremotate è poi previsto il sostegno alle attività economiche e produttive locali, anche attraverso la valorizzazione delle risorse ambientali ed agroalimentari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VALLARDI, in riferimento al disegno di legge n. 1324 (Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa) comunica di aver designato quale nuova relatrice la senatrice Naturale in sostituzione della senatrice Caligiuri.

La seduta termina alle ore 16.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 212

*Presidenza della Vice Presidente
BITI*

Orario: dalle ore 16,15 alle ore 16,50

AUDIZIONE INFORMALE DELLA DOTTORESSA GRAZIELLA CIRIACI, VICEPRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA CENTRO ADRIATICO, SEZIONE AGROALIMENTARE, INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 493 (PROBLEMATICHE INERENTI ALLA CRISI DELLE FILIERE AGRICOLE CAUSATE DALL'EMERGENZA DA COVID-19)

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 213

Presidenza della Vice Presidente
BITI

Orario: dalle ore 17 alle ore 18,05

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE BONIFICHE, IRRIGAZIONI E MIGLIORAMENTI FONDIARI (ANBI), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 493 (PROBLEMATICHE INERENTI ALLA CRISI DELLE FILIERE AGRICOLE CAUSATE DALL'EMERGENZA DA COVID-19)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 23 febbraio 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 167

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 15,20

AUDIZIONE INFORMALE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO E, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, DEL PRESIDENTE E DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO DEL SISTEMA ENERGETICO DI RSE – RICERCA SUL SISTEMA ENERGETICO S.P.A., NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 397 (LA RAZIONALIZZAZIONE, LA TRASPARENZA E LA STRUTTURA DI COSTO DEL MERCATO ELETTRICO E GLI EFFETTI IN BOLLETTA IN CAPO AGLI UTENTI)

Sottocommissione per i pareri

43^a Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 15,20 alle ore 15,25

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 13^a Commissione:

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare»), approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'espressione del parere

Plenaria**132^a Seduta***Presidenza del Presidente***GIROTTO***La seduta inizia alle ore 15,25.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE***Comunicazioni del Presidente**

Il presidente GIROTTO riferisce che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato di giovedì 18 febbraio, è stato deliberato di non svolgere audizioni sul Piano nazionale di ripresa e resilienza – in sede consultiva sul *Doc. XXVII*, n. 18 – e di procedere nell'istruttoria mediante acquisizione documentale.

La Commissione prende atto.

Nelle more dell'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 138 del 2020 (cosiddetto «decreto mille proroghe») da parte della Camera dei deputati, il presidente GIROTTO propone di aggiornare i lavori della Commissione per prevederne la convocazione, in sede consultiva, nella giornata di domani, laddove il citato disegno di legge sia trasmesso e assegnato in tempo utile.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata domani, mercoledì 24 febbraio, alle ore 13,30, per comunicazioni del Presidente, salva integrazione dell'ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 23 febbraio 2021

Plenaria

224^a Seduta

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

La seduta inizia alle ore 16,45.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La presidente MATRISCIANO rivolge un saluto di benvenuto al senatore Crimi, entrato a far parte della Commissione e presente ai lavori odierni.

Ringrazia per il lavoro svolto il senatore Auddino e le senatrici Campagna e Nocerino, che hanno invece cessato di fare parte della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. XXVII, n. 18) Proposta di «Piano nazionale di ripresa e resilienza»

(Parere alle Commissioni 5^a e 14^a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice FEDELI (*PD*) inquadra innanzitutto la proposta in esame nel contesto degli interventi finanziari previsti nell'ambito del programma *Next Generation EU* e del Quadro finanziario pluriennale europeo 2021-2027.

Richiama quindi gli assi strategici e le missioni nei quali si articola il Piano in esame, orientati a tre grandi obiettivi «orizzontali»: parità di genere; accrescimento delle competenze, della capacità e delle prospettive occupazionali dei giovani; riequilibrio territoriale e coesione sociale.

Dopo aver rilevato che l'asse strategico dell'inclusione sociale riguarda la riduzione dei divari fra Nord e Sud del Paese e fra aree urbane e aree interne, segnala gli obiettivi generali della missione inclusione e

coesione, quali il rafforzamento delle politiche attive del lavoro e della formazione di occupati e disoccupati, l'incremento dell'occupazione giovanile di qualità, il sostegno dell'imprenditoria femminile, la realizzazione di interventi a favore delle donne impegnate in attività di assistenza e cura, il potenziamento delle infrastrutture sociali in favore dei soggetti deboli, la ristrutturazione di abitazioni da destinare a percorsi di vita indipendente di anziani non autosufficienti e disabili, nonché gli interventi speciali per la coesione territoriale.

Si sofferma poi sulle linee di intervento relative alle tre componenti generali individuate nell'ambito della missione inclusione e coesione, illustrando in particolare le due proposte di riforma e i cinque investimenti che costituiscono le previsioni in materia di politiche per il lavoro.

Prosegue dando conto dei contenuti della componente riguardante infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, la quale comprende un intervento di riforma e tre investimenti, anche in riferimento al profilo degli interventi finanziari previsti a valere sulle risorse del programma *Next Generation EU*.

Passando agli aspetti di competenza compresi nella missione relativa a digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura segnala la previsione delle destinazioni di spesa a valere sulle risorse del programma *Next Generation EU* finalizzate al miglioramento della capacità di reclutamento delle pubbliche amministrazioni e alle assunzioni di personale con competenze adeguate, al rafforzamento delle competenze del personale delle pubbliche amministrazioni e alla costituzione di poli tecnologici territoriali per il *coworking*, il lavoro agile e la formazione dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni.

Successivamente ricapitola le stime concernenti gli effetti economici e sull'occupazione del complesso dei programmi e degli investimenti, con particolare riferimento alle riforme del lavoro, della pubblica amministrazione, della giustizia e del fisco, mentre sono in corso valutazioni sugli impatti relativi al contrasto delle diseguaglianze di genere e su quelli in favore delle nuove generazioni e dell'occupazione giovanile.

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) ritiene necessario conoscere l'orientamento del Governo sul Documento in esame, segnalando le comunicazioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero quale sede idonea per tale approfondimento.

La relatrice FEDELI (*PD*) specifica che il testo illustrato è quello presentato alle Camere lo scorso gennaio dal precedente Esecutivo, risultando essenziale conoscere gli intendimenti del Governo in carica circa eventuali modifiche. Auspica quindi che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali intervenga al più presto in Commissione per l'esposizione delle proprie linee programmatiche.

La presidente MATRISCIANO fa presente che le audizioni dei Ministri concernenti la proposta di PNRR si svolgeranno presso le Commissioni 5^a e 14^a riunite e che ad esse sarà comunque possibile partecipare, anche da remoto; in Commissione lavoro potrà invece avere luogo un ciclo di audizioni di carattere specifico. Fa presente al riguardo che la relativa programmazione sarà oggetto di trattazione nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato per domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (n. COM(2020) 682 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 dicembre scorso.

La presidente MATRISCIANO comunica di assumere la funzione di relatore, in conseguenza del passaggio ad altra Commissione della senatrice Nocerino. Ricorda che lo scorso 20 gennaio la 14^a Commissione ha terminato con l'approvazione di una risoluzione l'esame sui profili di sussidiarietà e proporzionalità della proposta di direttiva. Dichiarata quindi aperta la discussione generale.

La senatrice FEDELI (*PD*) segnala la rilevanza di un'attenta valutazione della risoluzione approvata dalla 14^a Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) sollecita lo svolgimento delle comunicazioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sugli indirizzi generali delle politiche del suo Dicastero.

La presidente MATRISCIANO fa presente che tale argomento sarà trattato in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, unitamente alla programmazione delle analoghe comunicazioni dei Ministri per la pubblica amministrazione, per le pari opportunità e la famiglia e per le disabilità.

Il senatore FLORIS (*FIBP-UDC*) suggerisce, al fine della programmazione dei lavori della Commissione, di attendere la definizione degli orientamenti del Governo rispetto ai diversi atti in esame.

La presidente MATRISCIANO, nel prendere atto di tale istanza, rileva la natura di esame in fase ascendente, da tempo avviato, della trattazione della proposta di direttiva in materia di salari minimi. Specifica inoltre che l'avvio dell'esame in sede consultiva della Proposta di PNRR ha avuto necessariamente carattere prodromico rispetto alla programmazione delle audizioni.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

La presidente MATRISCIANO avverte che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta nella giornata di domani, mercoledì 24 febbraio, alle ore 14,15 o all'interruzione dei lavori dell'Assemblea se successiva, per l'esame in sede consultiva del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, ove trasmesso dalla Camera dei deputati e assegnato in tempo utile.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,15.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 23 febbraio 2021

Plenaria**200^a Seduta**

Presidenza della Presidente
PARENTE

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

**(2066) Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemio-
logica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021**

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni.)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 febbraio.

La presidente PARENTE (*IV-PSI*) comunica che la relatrice Pirro è impossibilitata a partecipare ai lavori odierni per la concomitante seduta della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza.

In sostituzione della relatrice, dà conto, quindi, di una proposta di parere favorevole con osservazioni *pubblicata in allegato*, che accoglie alcuni dei suggerimenti emersi nel corso del dibattito. Fa presente che, riguardo alla proposta in questione, è stata svolta un'interlocuzione informale con il Ministero della salute.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice FREGOLENT (*L-SP-PSd'Az*) annuncia a nome del suo Gruppo voto di astensione. Rileva che le osservazioni espresse dalla sua parte politica nel corso del dibattito, volte a migliorare il testo del decreto e mirate, tra l'altro, ad un risparmio di risorse, non sono state prese in considerazione.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*) osserva come, rispetto alla data di emanazione del decreto-legge in esame, il quadro politico sia profondamente cambiato, con la formazione di un'ampia maggioranza, che dovrebbe essere funzionale alla «gestazione» di provvedimenti condivisi. Poiché nel caso di specie tale condivisione, a suo avviso, non ha avuto luogo, dichiara un voto di astensione. In merito alla proposta di parere, rileva che l'osservazione numero 1, che prevede un maggiore coinvolgimento del Parlamento sul piano vaccinale, dovrebbe essere formulata in termini più cogenti. Con riferimento all'osservazione n. 2, che pure riecheggia un suggerimento da lei avanzato durante la discussione generale, pone in rilievo la presenza di un duplice ostacolo all'efficacia della campagna vaccinale: la penuria di vaccini e le diverse impostazioni dei sistemi sanitari regionali. Da ultimo, nel ricordare che il prossimo 28 febbraio si celebrerà la Giornata mondiale delle malattie rare, auspica una maggiore attenzione verso tutti i soggetti fragili, nell'ambito della campagna vaccinale in corso di esecuzione.

Il senatore ZAFFINI (*FdI*) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo, riservandosi di esplicitarne in Aula le motivazioni. Si dichiara comunque d'accordo sull'osservazione numero 2, che prefigura l'approvvigionamento di ulteriori dosi di vaccino ad integrazione della strategia vaccinale dell'Unione europea.

La senatrice BOLDRINI (*PD*), nel sottolineare che sono confluite nella proposta di parere osservazioni formulate da diverse parti politiche, poste anche al di fuori del perimetro dell'attuale maggioranza, dichiara di condividere i rilievi della senatrice Binetti sulle difformità tra le diverse Regioni nell'esecuzione della campagna vaccinale. Tale aspetto, a suo avviso, dimostra ancora una volta la disomogeneità nell'erogazione delle prestazioni, che al contrario andrebbero garantite uniformemente, in base al dettato costituzionale. Con riferimento all'osservazione n. 2, dichiara di concordare sulla previsione di un approvvigionamento ulteriore, integrativo rispetto alla strategia vaccinale della UE, ferma restando la necessità di assicurare l'affidabilità del vaccino e tenuto conto dell'esigenza di arginare il preoccupante fenomeno delle mutazioni del virus. Ribadisce che il sistema di raccolta dati da parte delle Regioni dovrebbe essere il più omogeneo possibile.

Ritiene che le nuove sfide per contenere la diffusione del virus siano rappresentate, per l'appunto, dall'uniformità dei dati e dalla disponibilità di strumenti adeguati per le vaccinazioni.

Ciò premesso, annuncia a nome del proprio Gruppo voto favorevole.

Non essendovi altre richieste d'intervento, previa verifica del numero legale, la proposta di parere testé illustrata è posta in votazione e risulta approvata.

La seduta termina alle ore 14,55.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2066**

La Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza,

esprime parere favorevole,

con le seguenti osservazioni:

1) nell'ambito dell'articolo 3, occorrerebbe prevedere un'informativa periodica alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;

2) nell'ambito dell'articolo 3, occorrerebbe prevedere che – nelle more delle procedure autorizzative relative a vaccini attualmente non contemplati dai contratti di acquisto stipulati dall'Unione Europea, a integrazione della strategia europea sui vaccini, al fine di creare le condizioni per procedere immediatamente all'approvvigionamento di dosi al momento dell'approvazione – siano avviate le opportune attività di pianificazione strategica per l'approvvigionamento di un quantitativo dei predetti vaccini sufficiente ad integrare la fornitura rispetto al fabbisogno nazionale programmato.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 176

Presidenza della Presidente
PARENTE

Orario: dalle ore 15 alle ore 17,20

*AUDIZIONI INFORMALI, IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME
DELL'AFFARE ASSEGNATO SUL POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA
MEDICINA TERRITORIALE NELL'EPOCA POST COVID (ATTO N. 569) E SUL
TEMA DEI VACCINI ANTICOID-19*

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 23 febbraio 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 59

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 16,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

187^a Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 16,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE RELATIVI AL DOC. XXVII, N. 18, RECANTE PROPOSTA DI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

In apertura di seduta, la presidente MORONESE informa la Commissione di aver ricevuto mandato, nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi appena conclusosi, di organizzare, sulla base delle indicazioni emerse nel corso dell'Ufficio di Presidenza medesimo, un ciclo di audizioni sul *Doc. XXVII, n. 18*, recante il Piano nazionale di ripresa e resilienza, assegnato alla Commissione in sede consultiva ed iscritto all'ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. – *Misure per la rigenerazione urbana*

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. – *Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici*

(985) Nadia GINETTI ed altri. – *Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici*

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. – *Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

(1943) Paola NUGNES. – *Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

(1981) BRIZIARELLI ed altri. – *Norme per la rigenerazione urbana*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 12 gennaio.

La presidente MORONESE comunica che, entro la scadenza del termine fissato nella seduta dello scorso 12 gennaio, è stato depositato il testo unificato predisposto dai relatori per i disegni di legge in titolo (*pubblicato in allegato*).

Il relatore MIRABELLI (*PD*) precisa che il testo unificato si propone come un'efficace sintesi di tutti i disegni di legge esaminati congiuntamente dalla Commissione.

I senatori BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) e LA MURA (*M5S*) pongono quesiti sulle modalità del prosieguo dell'esame congiunto.

Replica la presidente MORONESE, precisando che sul testo predisposto dai relatori avrà innanzitutto luogo un dibattito, nel corso del quale i commissari potranno comunicare eventuali osservazioni. Successivamente, la Commissione dovrà pronunciarsi sull'assunzione del testo quale base per il prosieguo dei propri lavori.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. XXVII, n. 18) Proposta di «Piano nazionale di ripresa e resilienza»

(Parere alle Commissioni 5^a e 14^a riunite. Esame e rinvio)

La presidente MORONESE (*M5S*) illustra, in qualità di relatrice, il documento in titolo, per i profili di competenza della Commissione.

In particolare, con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) il Governo intende affrontare, insieme alle conseguenze immediate – sanitarie, sociali ed economiche – della crisi pandemica (Piano di Ripresa), anche i nodi strutturali dell'economia e della società che hanno contribuito a porre il paese su un sentiero declinante già a partire dall'inizio degli anni '90. Con il Piano, si intende pertanto avviare quei processi che consentano alla struttura economica del Paese di affrontare eventi estremi (Piano di Resilienza) anche attraverso l'adozione di riforme (Piano di Riforma), in linea con le Raccomandazioni specifiche al Paese della Commissione europea e i Piani Nazionali di Riforma adottati negli ultimi anni. Il Piano si concentra sui tre assi di intervento condivisi a livello europeo, quali: digitalizzazione e innovazione; transizione ecologica; inclusione sociale.

Il Governo si propone, quindi, di porre la transizione ecologica alla base del nuovo modello economico e sociale di sviluppo su scala globale, in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea e con l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. A tal fine, il Piano intende contribuire a ridurre drasticamente le emissioni di gas clima-alteranti in linea con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi e del *Green Deal* europeo; migliorare l'efficienza energetica e nell'uso delle materie prime delle filiere produttive, degli insediamenti civili e degli edifici pubblici e la qualità dell'aria nei centri urbani e delle acque interne e marine; intervenire per la prevenzione e il contrasto al dissesto del territorio e per una gestione efficace e integrata del ciclo dei rifiuti; indirizzare le filiere industriali dell'energia, dei trasporti, della siderurgia, della meccanica e della manifattura in generale verso prodotti e processi produttivi efficienti riducendo gli impatti ambientali in misura importante, in linea con i più ambiziosi traguardi internazionali in materia, così come favorire investimenti nell'agricoltura sostenibile e di precisione, e nell'economia circolare.

In particolare, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, il documento reca la Missione 2 concernente la cosiddetta rivoluzione verde e la transizione ecologica. Attengono a tale Missione i temi dell'agricoltura sostenibile, dell'economia circolare, della transizione energetica, della mobilità sostenibile, dell'efficienza energetica degli edifici, delle risorse idriche e dell'inquinamento. Essa ricomprende tre dei programmi *flagship* del *Next Generation EU* identificati dalla Commissione Europea nella Strategia Annuale di Crescita Sostenibile 2021 e confermati nelle Linee Guida per i Piani di Ripresa e Resilienza: *Power up* (rinnovabili e produzione e trasporto di idrogeno verde), *Renovate* (efficienza energetica degli edifici), *Recharge and Refuel* (sviluppo della mobilità sostenibile tramite reti di distribuzione di elettricità e idrogeno).

Le risorse complessivamente destinate alla missione 2 sono pari a 69,8 miliardi di euro e sono ripartite in 4 componenti: Impresa verde ed economia circolare; Energia rinnovabile, idrogeno e mobilità sostenibile; Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici; Tutela del territorio e della risorsa idrica.

L'oratrice ricorda, sul punto, che nelle raccomandazioni del Consiglio UE del 2020 è stato richiesto all'Italia di adottare provvedimenti nel 2020

e nel 2021 al fine, tra l'altro, di concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale, in particolare su una produzione e un uso puliti ed efficienti dell'energia, su ricerca e innovazione, sul trasporto pubblico sostenibile, sulla gestione dei rifiuti e delle risorse idriche, evidenziandosi, a tale ultimo riguardo, che «i deficit infrastrutturali nell'ambito della gestione delle risorse idriche e dei rifiuti, in particolare nelle regioni meridionali, generano un impatto ambientale e sanitario che comporta costi considerevoli e perdita di entrate per l'economia».

Nella Relazione per paese relativa all'Italia per il 2020, è stato poi sottolineato che l'Italia registra buoni risultati per quanto riguarda una serie di parametri chiave in materia di sostenibilità ambientale, in particolare nella lotta ai cambiamenti climatici: il livello di emissioni è significativamente inferiore alla media europea. Si evidenzia inoltre che, mentre le imprese sembrano aver adottato maggiori misure per affrontare le problematiche ambientali, sarà fondamentale migliorare l'efficienza energetica delle famiglie.

Ricorda inoltre che nella Valutazione del piano nazionale per l'energia e il clima definitivo dell'Italia adottato dalla Commissione europea il 14 ottobre 2020 (SWD(2020)911 final) si esprimono una serie di indirizzi ai fini della redazione del Piano italiano, tra cui la necessità di includere almeno un 37 per cento di spesa per il clima, prendendo in considerazione una serie di misure di investimento e riforma in materia di clima ed energia per promuovere l'efficienza energetica degli edifici, per decarbonizzare il settore energetico e sostenere l'economia circolare, anche con riferimento al riesame di imposte e sovvenzioni per renderle coerenti con la transizione verde.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, prosegue l'oratrice, evidenzia che le azioni di investimento della missione saranno accompagnate da specifiche riforme volte a favorire la transizione energetica e la svolta ecologica, fra le quali spiccano la revisione del sistema della fiscalità ambientale, in modo che essa contribuisca al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 e la definizione di una strategia nazionale in materia di economia circolare.

In merito alla strategia nazionale in materia di economia circolare, nel documento in esame viene quindi ricordato che la stessa sarà proposta dal Ministero dell'ambiente nei prossimi mesi e perseguirà la riduzione dell'uso di materie prime non rinnovabili, la diminuzione del volume di rifiuti, il riutilizzo e il riciclo dei rifiuti, attraverso l'introduzione di sistemi di tracciabilità dei flussi di materiali, l'innovazione tecnologica, la diffusione di buone pratiche e l'adozione di strumenti per favorire la sinergia tra i settori pubblico e privato e pianificare le infrastrutture per chiudere il ciclo dei rifiuti. Nel documento viene altresì precisato che sarà modificata la normativa primaria e secondaria per il riconoscimento della cessazione della qualifica di rifiuto per numerose tipologie di materiali prodotti nella filiera del riciclo e per accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti e del loro esercizio.

In relazione, poi, ai contenuti delle 4 componenti in cui si articola la Missione 2 in esame, la componente relativa all'agricoltura sostenibile ed all'economia circolare ha come obiettivi prioritari la promozione della sostenibilità ambientale nella filiera dell'agricoltura, il sostegno a progetti innovativi di decarbonizzazione tramite processi di economia circolare, nonché la definizione di un piano nazionale per l'economia circolare, anche promuovendo la transizione verso processi sostenibili e certificati. La prima linea di azione, «Agricoltura sostenibile», prevede iniziative per la competitività, la riqualificazione energetica e la capacità logistica del comparto agroalimentare italiano ed ha un costo complessivo di 2,5 miliardi di euro, sui 7 miliardi complessivi destinati all'intera componente in esame. Tale linea di azione si articola in tre progetti: i contratti di filiera, i parchi agricoli e la logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, forestale e florovivaistico.

Alla seconda linea di azione, «Economia circolare e valorizzazione del ciclo integrato dei rifiuti» sono destinati 4,5 miliardi di euro; essa è articolata in tre linee che prevedono: la realizzazione di nuovi impianti e ammodernamento degli impianti esistenti per il riciclo e la chiusura del ciclo dei rifiuti con la produzione di materie prime secondarie. Gli investimenti destinati a tale linea, pari a 1,5 miliardi di euro, saranno destinati anche al potenziamento della raccolta differenziata con investimenti su mezzi di nuova generazione e implementando la logistica per particolari frazioni di rifiuti. Gli interventi previsti sono volti in particolare ad affrontare situazioni critiche nella gestione dei rifiuti nelle grandi aree metropolitane del Centro e Sud Italia. Il progetto economia circolare riguarda, nel dettaglio, un pacchetto d'interventi finanziato attraverso un Fondo con una dotazione pari a 2,2 miliardi di euro, appositamente destinato a realizzare gli obiettivi dell'economia circolare con la finalità di ridurre l'utilizzo di materie prime, sostituendole progressivamente con materiali prodotti da scarti, residui, rifiuti, in linea con quanto previsto dal Piano europeo per l'economia circolare e con l'obiettivo di ridurre la produzione netta di rifiuti e il conferimento in discarica di tutti gli scarti di processo. Infine, la transizione ecologica nel Mezzogiorno e nelle isole minori, cui sono destinati 0,8 miliardi di euro, prevede interventi per investimenti essenziali per la transizione ecologica delle aree marginali del Sud ed in particolare per le isole minori, anche al fine di trasformare queste ultime in territori *100% green*.

La componente Energia rinnovabile, idrogeno e mobilità sostenibile prevede quindi risorse per 18,22 miliardi di euro. Di tale importo 14,58 miliardi sono destinati a progetti nuovi e 2,95 miliardi di euro sono funzionali a realizzare progetti in essere.

L'obiettivo contempla specifiche azioni di investimento sulla produzione e distribuzione di fonti rinnovabili, cui sono ascritti 4 miliardi di euro, destinati a progetti nuovi. Si prevedono, in particolare, contributi a sostegno dello sviluppo di progetti fotovoltaici galleggianti ed eolici *offshore*, progetti realizzati su siti di stoccaggio, nonché supporto finanziario tramite finanziamenti per sistemi innovativi. Il Piano prospetta anche ta-

luni interventi di riforma per la semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili e la definizione del nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili innovative.

Tra gli interventi, inoltre, l'oratrice pone l'accento sul potenziamento e la digitalizzazione delle infrastrutture di rete elettrica e *smart grids* e sulla digitalizzazione della rete elettrica per aumentare la resilienza della rete.

Prosegue quindi rilevando che all'obiettivo «Investimenti nella filiera dell'idrogeno e transizione con Ferro Ridotto Diretto (c.d. DRI) verso acciaio verde» sono destinati 2 miliardi di euro. Nell'industria siderurgica primaria, afferma il documento, l'idrogeno rappresenta infatti un'alternativa al gas naturale in linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni, ed è previsto un investimento per lo sviluppo del DRI connesso al progetto di decarbonizzazione dell'ex ILVA a Taranto e alla transizione per la produzione di acciaio verde in Italia. Il Piano afferma poi che la Strategia Idrogeno è attualmente in fase di finalizzazione, indicandola quale linea progettuale sull'Idrogeno verde.

Nell'ambito della missione 2 è poi evidenziata una parte delle risorse per la mobilità sostenibile, che si aggiungono a quelle presenti nella Missione 3. Si tratta in particolare dei Progetti dei Comuni in linea con il PNIEC; dei Trasporti locali sostenibili, con ciclovie e rinnovo del parco rotabile, con 4,6 miliardi di euro di nuove risorse, che si aggiungono ai 2,95 miliardi già in essere, per un totale di 7,55 miliardi di euro; si menzionano interventi in materia di Trasporto pubblico locale *green* mediante la stipula di contratti di sviluppo per aziende della filiera nazionale per autobus a basso impatto ambientale e l'attivazione di bandi, per incentivare le PMI alla riconversione verso nuove tecnologie, nonché l'acquisto entro il 2026 di 5.139 bus a basse emissioni e di 80 treni entro il 2026, di cui 59 a propulsione elettrica e 21 a idrogeno.

La componente relativa a Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici, intercetta quindi una dimensione assai rilevante per l'abbattimento delle emissioni di anidride carbonica e si articola in due linee di azione: la prima linea di azione – cui sono destinati 11,04 miliardi di euro – riguarda la realizzazione di un programma di efficientamento e messa in sicurezza del patrimonio edilizio pubblico, con particolare riferimento a scuole, edilizia residenziale pubblica, comuni e cittadelle giudiziarie. In particolare, per il patrimonio di edilizia residenziale pubblica si stima di intervenire su una superficie di circa 10.200.000 mq, ovvero 1/5 dell'intera superficie, mentre per il miglioramento sismico si stima di intervenire su circa 1/5 di tale valore. Per il risanamento strutturale degli edifici scolastici e il loro efficientamento energetico, si stima poi di intervenire sul 20 per cento del patrimonio esistente, con identica percentuale stimata altresì per la realizzazione di nuove scuole, mediante sostituzione edilizia. Per la realizzazione delle cittadelle giudiziarie e la riqualificazione e il potenziamento del patrimonio immobiliare dell'amministrazione della giustizia, con 40 edifici previsti da riqualificare, sono stanziati 0,45 miliardi, ai quali si aggiungono 400 milioni di euro derivanti dai pro-

getti Pon. giustizia. La seconda linea di azione – cui sono destinate risorse pari a 18,51 miliardi di euro – prevede, per il settore dell’edilizia privata, l’estensione del superbonus al 110 per cento per efficientamento energetico e messa in sicurezza degli edifici; il documento in esame ricorda che la misura si applica alle spese sostenute fino al 30 giugno 2022 (31 dicembre 2022 per gli IACP) e che può essere applicata per ulteriori sei mesi nei casi di lavori effettuati da condomini e IACP quando siano stati effettuati almeno il 60 per cento dei lavori prima del vigente termine di scadenza della misura, e prevede, al fine di dare maggiore tempo per gli interventi più complessi, di prolungare l’applicazione della misura per gli IACP al 30 giugno 2023, e per i condomini fino al 31 dicembre 2022, a prescindere dalla realizzazione di almeno il 60 per cento dei lavori: l’obiettivo è di aumentare in modo sostanziale il risparmio annuale generato dagli interventi di riqualificazione energetica.

La componente relativa alla tutela del territorio e della risorsa idrica reca quindi risorse per un totale di 15,03 miliardi di euro.

Il documento indica, quali obiettivi della componente in esame: garantire la sicurezza dell’approvvigionamento idrico e una riduzione della dispersione delle acque attraverso una gestione efficace, efficiente e sostenibile della risorsa idrica; perseguire la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità ambientale attraverso una gestione integrata dei bacini idrografici; prevenire e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici sui fenomeni di dissesto idrogeologico e sulla gestione sostenibile dell’agro-ecosistema irriguo e forestale. Si indicano poi gli obiettivi di digitalizzare nonché di attuare un programma di forestazione urbana per contribuire alla cattura dell’anidride carbonica.

Inoltre, in ordine al tema della depurazione più efficace delle acque, su cui l’Italia è stata destinataria di più procedure di infrazione da parte della Commissione Europea per violazione della direttiva 91/271/CEE, il documento sottolinea, per il miglioramento della qualità delle acque interne e marine, la necessità di combinare innovazione tecnologica, transizione ecologica e miglioramento della qualità ambientale, prevedendo che gli impianti di depurazione consentano il recupero energetico e dei fanghi oltreché la produzione di acque reflue oggetto di depurazione ad uso irriguo.

In ordine al tema del dissesto idrogeologico, il documento sottolinea il carattere strategico dei finanziamenti per gli interventi di mitigazione dei rischi, anche dovuti agli impatti del clima, nell’ottica delle politiche di sviluppo sostenibile, di crescita economica dei territori e di costruzione di politiche di resilienza delle comunità locali. Si indica la necessità di realizzare misure di tipo estensivo con riferimento alle superfici forestali presenti nei bacini idrografici nonché interventi infrastrutturali nel sistema irriguo e si menzionano interventi di gestione forestale sostenibile e di sistemazioni di idraulica forestale, con particolare riferimento alle zone collinari e montane ad alto rischio idrogeologico e di frana, richiamando la funzione antiersiva in chiave preventiva.

In ordine al servizio idrico integrato, viene quindi indicata la necessità di accompagnare agli investimenti un'azione di riforma volta al rafforzamento della *governance*, prevedendo inoltre un potenziamento delle strutture tecniche a supporto dei Commissari nella progettazione, nell'appalto e nella supervisione di interventi di tutela contro il rischio idrogeologico. Si prevedono inoltre azioni di riforma volte a potenziare la capacità progettuale dei Consorzi di bonifica anche mediante centrali di progettazione regionali e promuovendo la revisione e il rafforzamento dei Consorzi nelle regioni del Mezzogiorno.

Nell'ambito delle azioni previste dalla componente, si segnala infine quanto previsto in materia di Sistemi di gestione dei rifiuti raccolti in mare nelle aree portuali; in base a quanto riportato nel documento, gli interventi afferiscono alla gestione dei rifiuti raccolti in mare attraverso la costruzione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti marini, ovvero prodotti dalle navi o catturati in mare, nonché interventi di adeguamento degli impianti esistenti.

L'oratrice segnala altresì che il Piano individua, all'interno della Missione n. 1, inerente digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, la componente 2 relativa a «Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo», con stanziamenti per 26,55 miliardi (di cui 800 milioni a valere sul React/EU); di tale importo 21,55 miliardi sono destinati a progetti nuovi e 4,20 miliardi sono funzionali a realizzare progetti in essere. Nell'ambito dell'obiettivo «Banda larga, 5G e monitoraggio satellitare» connesso alla realizzazione delle reti ultraveloci in fibra ottica, 5G e satellitari, per la realizzazione, l'ammodernamento e il completamento delle reti ad altissima capacità collegate all'utente finale nel Mezzogiorno e nelle aree bianche e grigie, nonché per garantire la connettività di realtà pubbliche ritenute prioritarie e strategiche, con risorse complessive pari a 4,2 miliardi di euro, si segnala in particolare che 900 milioni sono destinati a progetti nuovi per la Costellazione satellitare e l'Istituto Nazionale di Osservazione della Terra.

Nell'ambito del progetto Transizione 4.0, il Piano stanziava inoltre risorse per 18,80 miliardi di cui 15,7 miliardi per nuovi progetti e 3,1 miliardi per progetti in essere, precisando che, a tali importi, si aggiungono risorse complementari per 6,76 miliardi degli stanziamenti della Legge di Bilancio. A tale riguardo, il documento evidenzia l'intenzione di proseguire una politica di incentivazione fiscale degli investimenti in beni materiali strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello «Transizione 4.0», ed in beni immateriali ad essi connessi, nonché in attività di ricerca e sviluppo, in una logica di neutralità tecnologica; in particolare, si prevede un credito d'imposta articolato per spese in beni strumentali, materiali e immateriali 4.0, e per investimenti in ricerca e sviluppo, nonché in processi di innovazione e di sviluppo orientati alla sostenibilità ambientale e all'evoluzione digitale.

Altresì nell'ambito della Missione 1, con riferimento ai temi inerenti il turismo e la cultura, si prevede la realizzazione di interventi di valorizzazione del grande patrimonio di storia, arte, paesaggio, cultura e tradi-

zioni presenti nei piccoli centri intervenendo con un Piano Nazionale Borghi e favorendo la rinascita delle antiche strutture agricole e dei mestieri tradizionali, sostenendo l'attivazione di iniziative imprenditoriali e commerciali, tra le quali nuove modalità di ricettività come ospitalità diffusa e albergo diffuso, anche al fine di contrastare lo spopolamento dei territori. Il documento indica che si investirà nella riqualificazione di luoghi identitari, periferie, parchi e giardini storici, sostenendo progetti di rigenerazione urbana a base culturale di competenza comunale, ma in partenariato con attori pubblici e privati esi investirà nella sicurezza antisismica dei luoghi di culto e nel restauro del patrimonio del Fondo Edifici di Culto, altresì prevedendo per il patrimonio mobile interventi per la protezione del patrimonio culturale ad elevato rischio legato a grandi fenomeni naturali. Il Piano preannuncia poi una riforma connessa all'adozione formale dei Criteri Ambientali Minimi, nel senso di favorire la riduzione dell'impronta ecologica di eventi culturali, quali mostre, esposizioni, festival, rassegne culturali, ed eventi musicali mediante l'inclusione di criteri sociali ed ambientali nelle politiche per gli appalti pubblici negli eventi culturali finanziati, promossi o organizzati da enti pubblici, orientandoli verso la sostenibilità ambientale. Ciò anche al fine di indurre effetti leva sugli operatori indirizzando verso pratiche virtuose e contribuire a indirizzare verso l'ecoinnovazione di prodotti e servizi nel settore della cultura.

Con riferimento alla missione 3, segnala quindi gli aspetti ambientali che interessano trasversalmente la componente relativa a Intermodalità e logistica integrata, con particolare riferimento agli obiettivi consistenti nel potenziamento della competitività del sistema portuale italiano e nella sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico dei porti (*Green ports*); il documento indica poi la digitalizzazione della catena logistica e degli aeroporti e la riduzione delle emissioni connesse all'attività di movimentazione merci.

Infine, tra gli obiettivi generali della Missione 5, relativa a Inclusione e coesione, figura il recupero e la rigenerazione di edifici e territori urbani, con particolare attenzione a periferie e aree interne del paese. Per tale componente si prevede l'integrazione di politiche e investimenti nazionali che riguardino sia la disponibilità di case pubbliche e private più accessibili, sia la rigenerazione urbana e territoriale.

Un'attenzione particolare viene anche riconosciuta agli interventi di rigenerazione urbana, anche come strumento di supporto all'inclusione soprattutto giovanile, e al recupero del degrado sociale e ambientale: alla linea progettuale «rigenerazione urbana e *housing* sociale» è assegnata una dotazione di 6,30 miliardi di euro.

Si prevedono poi interventi promossi dai Comuni destinati alla rigenerazione urbana al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale, e progetti di recupero territoriale e d'incremento della disponibilità di alloggi pubblici, per sostenere le persone vulnerabili e le famiglie a basso reddito e ampliare l'offerta di edilizia residenziale pubblica e di alloggi a canone calmierato (cd. *housing sociale*).

L'oratrice menziona infine, nell'ambito della Missione 6 (Salute), il progetto «Salute ambiente e clima», finalizzato a rafforzare la capacità di resilienza del Paese di fronte ai rischi ambientali e climatici, e alle conseguenti ricadute di salute pubblica, secondo un approccio eco sistemico cosiddetto «*One-Health*», in considerazione dei rischi connessi ai fattori di origine sia ambientale che antropica. Ricorda, sul punto, che tale linea progettuale promuove l'integrazione delle informazioni derivanti da dati ambientali e sanitari per il miglioramento delle conoscenze su rischi ambientali, salute e loro relazioni.

Si apre un dibattito sull'ordine dei lavori.

La senatrice LA MURA (*M5S*) domanda se sia possibile intervenire in sede di discussione generale.

La presidente MORONESE, nel precisare che non vi sono ragioni ostative all'apertura della discussione generale nella presente seduta, osserva tuttavia che evidenti ragioni di opportunità suggeriscono di avviare tale fase procedurale una volta esaurito il previsto ciclo di audizioni.

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) domanda chiarimenti sulle tempistiche di esame in Commissione del documento in titolo.

La presidente MORONESE osserva che, al momento attuale, appare difficile definire con precisione un calendario dei lavori, in ordine al quale si dovrà altresì tenere necessariamente conto delle determinazioni che saranno assunte dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Nell'ipotizzare, comunque, tempi di esame anche relativamente ristretti, assicura che la Presidenza si adopererà per garantire in ogni caso sia l'effettuazione del previsto ciclo di audizioni, sia lo svolgimento di una discussione ponderata sul testo.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento alla discussione congiunta, in sede redigente, dei disegni di legge nn. 1571, 674 e 1503, la presidente MORONESE rende noto che la Commissione Bilancio ha espresso il proprio parere su tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge n. 1571, assunto dalla Commissione a base del prosieguo dei propri lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17.

**TESTO PROPOSTO DAI RELATORI PER I DISEGNI
DI LEGGE NN. 1131, 985, 970, 1302, 1943, 1981**

CAPO I

FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1.

(Finalità e obiettivi)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9, 41, 42, 44 e 117, terzo comma, della Costituzione e della Convenzione europea del paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, e degli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nell'ambito della normativa nazionale in materia di governo del territorio, al fine di garantire la tutela dell'ambiente e del paesaggio, nonché la sovranità agroalimentare e la salvaguardia delle funzioni ecosistemiche del suolo, individua nella rigenerazione urbana lo strumento fondamentale di trasformazione, sviluppo e governo del territorio senza consumo di suolo con i seguenti obiettivi:

a) contribuire all'arresto del consumo di suolo e migliorare la permeabilità dei suoli nel tessuto urbano, tramite il principio del riuso e della invarianza idraulica, anche al fine della mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici nelle città, favorendo il riequilibrio ambientale, la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e il rimboschimento, l'attuazione di soluzioni tecnologiche, architettoniche ed ingegneristiche per la resilienza urbana ed il contenimento di fenomeni quali isole di calore, bombe d'acqua, la sicurezza sismica ed il dissesto, nonché l'incremento della biodiversità negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;

b) favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati, in stato di degrado o di abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di dismissione o da rilocalizzare, incentivandone la riqualificazione fisico-funzionale, la sostenibilità ambientale, la sostituzione, il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo;

c) favorire l'innalzamento del livello della qualità della vita sostenendo l'integrazione sociale, culturale e funzionale mediante la formazione di nuove centralità urbane, la interconnessione funzionale promuo-

vendo la concezione di quartieri residenziali integrati e «compatti», secondo i criteri dimensionali e spaziali dell'unità di vicinato l'interrelazione di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, tecnologie e spazi dedicati al *Co-working* ed al lavoro agile, servizi e attività sociali, culturali, educativi e didattici promossi da soggetti pubblici e privati, nonché spazi ed attrezzature per il tempo libero, per l'incontro e la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze dei soggetti con disabilità;

d) favorire la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale allo scopo di soddisfare la domanda abitativa e la coesione sociale;

e) favorire, nelle aree oggetto di rigenerazione urbana, elevati standard di efficienza idrica ed energetica degli edifici al fine di ridurre i consumi idrici ed energetici mediante l'efficientamento delle reti pubbliche e la riqualificazione del patrimonio edilizio;

f) tutelare i centri storici nelle peculiarità identitarie e dalle distorsioni causate dalla pressione turistica e dall'abbandono;

g) tutelare i centri urbani dal degrado causato dai processi di desertificazione delle attività produttive e commerciali;

h) favorire l'accessibilità e l'integrazione delle infrastrutture della mobilità e dei percorsi pedonali e ciclabili con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana e, più in generale, con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi anche promuovendo interventi di rigenerazione urbana nei nodi d'interscambio in modo da ridurre la dipendenza dalla mobilità privata;

i) favorire la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e alla gestione dei programmi di rigenerazione urbana.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini di cui alla presente legge, si intendono per:

a) «ambiti urbani»: le aree ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata, caratterizzati da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale e urbanistico, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi;

b) «rigenerazione urbana»: un complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie in ambiti urbani su aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinino consumo di suolo, e secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale, anche mediante azioni di rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, con il recupero dei servizi ecosistemici persi tramite la deimpermeabilizzazione, la bonifica, l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana;

c) «aree o complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico edilizio»: aree già urbanizzate e complessi edilizi connotati da un impianto urbano con scarsa qualità sotto il profilo architettonico e urbanistico, associato alla carenza o al degrado di attrezzature e di servizi negli spazi pubblici; le aree caratterizzate da attività produttive, attrezzature e infrastrutture dismesse o interessate da problematiche ambientali; i fabbricati che, oltre a presentare scarsa qualità architettonica, risultano non congruenti con il contesto paesaggistico-ambientale o urbanistico sotto il profilo igienico-sanitario e inadeguati da un punto di vista della sicurezza statica, dell'anti-sismicità, dell'efficienza energetica e dell'impatto ambientale;

d) «aree o complessi edilizi caratterizzati da degrado socio-economico»: le aree e i complessi edilizi connotati da condizioni di abbandono, di pericolosità sociale, di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili esistenti, o comunque di impropria o parziale utilizzazione degli stessi, o con presenza di strutture non compatibili, dal punto di vista paesaggistico, ambientale, sociale o funzionale, con il contesto urbano di riferimento;

e) «aree e complessi edilizi connotati da condizioni di degrado ambientale»: le aree e i complessi edilizi connotati da condizioni di naturalità compromesse da inquinanti, antropizzazioni, squilibri degli *habitat* e altre incidenze anche dovute a mancata manutenzione del territorio ovvero da situazioni di rischio individuabili con la pianificazione generale e di settore;

f) «consumo di suolo»: variazione da una copertura non artificiale o «suolo non consumato» a una copertura artificiale del suolo o «suolo consumato»; trasformazione mediante la realizzazione, dentro e fuori terra, di costruzioni, infrastrutture e servizi, o provocata da azioni quali l'escavazione, l'asportazione, il compattamento, l'impermeabilizzazione; modifica o perdita della superficie agricola, naturale, semi-naturale o libera, a seguito di contaminazione, inquinamento o depauperamento; resta ferma la distinzione fra consumo di suolo permanente e consumo di suolo reversibile;

e) «impermeabilizzazione»: cambiamento della natura del suolo mediante interventi antropici di copertura artificiale, tali da eliminarne o ridurne la permeabilità, anche per effetto della compattazione;

f) «servizi ecosistemici del suolo»: benefici forniti dal suolo al genere umano e a supporto della biodiversità, così come definiti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

g) «pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici»: recupero dei servizi ecosistemici persi a causa di opere che hanno determinato consumo di suolo, attraverso il ripristino delle funzioni ecologiche di un'altra porzione di suolo o della stessa, in maniera pari o superiore, con obbligo dell'invarianza idraulica e idrogeologica;

h) «centri storici e agglomerati urbani di valore storico»: i nuclei e i complessi edilizi identificati nell'insediamento storico quale risulta dal nuovo catasto edilizio urbano di cui al regio decreto-legge 13 aprile

1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, che costituiscono la più ampia testimonianza, materiale e immateriale, avente valore di civiltà, del patrimonio culturale della Nazione e la cui tutela è finalizzata a preservare la memoria della comunità nazionale nelle plurali identità di cui si compone e ad assicurarne la conservazione e la pubblica fruizione anche al fine di valorizzare e promuovere l'uso residenziale, sia pubblico che privato, per i servizi e per l'artigianato;

i) «cintura verde»: un'area, individuata dai comuni, con funzioni agricole, ecologico-ambientali e ricreative, coerenti con la conservazione degli ecosistemi, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, finalizzata ad impedire il consumo di suolo e favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili, nonché a ridurre l'effetto «isola di calore», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane.

CAPO II

COMPITI DELLO STATO IN MATERIA DI RIGENERAZIONE URBANA

Art. 3.

(Cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana)

1. Al fine di agevolare il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge e coordinare le politiche attuate dalle amministrazioni interessate, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana, alla quale partecipano i rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero dell'economia e delle finanze, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni.

2. La cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana:

a) favorisce la realizzazione degli obiettivi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana;

b) favorisce il coordinamento della normativa nazionale e regionale e degli strumenti di intervento in materia di rigenerazione urbana;

c) coordina e incentiva il corretto utilizzo dei fondi pubblici, a qualsiasi titolo disponibili, per l'attuazione del Programma nazionale per la rigenerazione urbana e la realizzazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana di cui all'articolo 10;

d) favorire l'apporto e la partecipazione di soggetti investitori nazionali ed esteri, anche del terzo settore, per processi di coprogettazione,

alla realizzazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati;

e) fornisce supporto tecnico alle regioni e agli enti locali che intendono avviare rispettivamente progetti e piani di rigenerazione urbana in tutte le fasi;

f) svolge attività di monitoraggio e valutazione degli interventi di rigenerazione urbana, nonché di analisi e di ricerca sui temi della rigenerazione urbana.

Art. 4.

(Programma nazionale per la rigenerazione urbana)

1. Il Programma nazionale per la rigenerazione urbana è adottato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli obiettivi del Programma sono quelli di cui all'articolo 1.

2. Il Programma di cui al comma 1 è inserito annualmente in apposito allegato al Documento di economia e finanza (DEF) e contiene le seguenti indicazioni:

a) la definizione degli obiettivi del Programma stesso;

b) la descrizione degli interventi di adeguamento normativo regionale e dei bandi regionali per la selezione dei Piani comunali di rigenerazione urbana;

c) l'elenco degli interventi di rigenerazione urbana programmati e quelli in via di realizzazione;

d) i costi stimati per ciascuno degli interventi;

e) le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento;

f) lo stato di realizzazione degli interventi;

g) il quadro delle risorse finanziarie già destinate e degli ulteriori finanziamenti necessari per il completamento degli interventi.

4. Il Programma di cui al comma 1 può essere aggiornato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di aggiornare e incrementare gli interventi di rigenerazione urbana.

Art. 5.

(Fondo nazionale per la rigenerazione urbana)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2040. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento dei bandi regionali per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 9.

2. Le risorse del Fondo sono destinate annualmente:

a) al rimborso delle spese di progettazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati;

b) al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;

c) al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e dai programmi di rigenerazione urbana selezionati;

d) al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;

e) alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste dai Piani comunali di rigenerazione urbana approvati;

f) per l'assegnazione di contributi ai comuni a titolo di rimborso del minor gettito derivante dall'applicazione degli esoneri e/o riduzione degli oneri di urbanizzazione;

g) per specifiche disposizioni che riguardino edilizia abitativa convenzionata.

Art. 6.

(Riparto delle risorse per la rigenerazione urbana)

1. Le risorse assegnate annualmente al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, (di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per i beni e le attività culturali) , previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative agli interventi effettivamente approvati da ciascuna regione e provincia autonoma.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano certificano l'avvenuta utilizzazione dei finanziamenti di cui al presente articolo mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata o parziale utilizzazione dei finanziamenti, le corrispondenti risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo. Gli interventi realizzati con l'utilizzo

delle risorse di cui al presente articolo sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Art. 7.

(Interesse pubblico in materia di rigenerazione urbana)

1. Le aree territoriali ricomprese nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati con i bandi regionali di cui all'articolo 9, rispondenti alle finalità del Programma nazionale per la rigenerazione urbana, sono dichiarate aree di interesse pubblico generale per gli effetti e le finalità di cui alla presente legge.

CAPO III

COMPITI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI RIGENERAZIONE URBANA

Art. 8.

(Compiti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Ai fini di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

- a)* provvedono all'approvazione dei piani paesaggistici;
- b)* adottano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche attraverso l'adeguamento della propria legislazione, nel rispetto degli obiettivi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana di cui all'articolo 4, disposizioni per la rigenerazione urbana;
- c)* determinano criteri per l'individuazione degli ambiti urbani assoggettabili ad interventi di rigenerazione urbana e individuano le risorse di propria competenza da destinare ai bandi per la selezione dei Piani comunali di rigenerazione urbana;
- d)* promuovono specifici programmi di rigenerazione urbana nelle aree di edilizia residenziale pubblica (ERP), anche con interventi complessi di demolizione e ricostruzione, con particolare riguardo alle periferie e alle aree di maggiore disagio sociale;
- e)* adottano specifiche disposizioni per prevedere il riconoscimento, in deroga alla strumentazione urbanistica, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del DPR 6 giugno 2001, n. 380, e s.m.i., di un incremento volumetrico rispetto all'esistente, non superiore al 20 per cento di quella originaria, che non determini in ogni caso nuovo consumo di suolo, garantisca il rispetto delle distanze legali e non pregiudichi

dichi *privacy* e norme di igiene (aerazione e soleggiamento) degli edifici limitrofi;

f) adottano specifiche disposizioni per prevedere l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, anche in deroga allo strumento urbanistico, esclusivamente per gli edifici residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 1.000 metri quadri e per gli edifici non residenziali con superficie lorda di pavimento fino a 2.500 metri quadri;

g) definiscono metodi e procedure per il coinvolgimento e la partecipazione di cittadini residenti, soggetti locali, soggetti sociali e del terzo settore nelle iniziative di rigenerazione urbana.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il finanziamento dei bandi di cui all'articolo 9, possono fare ricorso, in via prioritaria, alle risorse relative ai programmi dei fondi strutturali europei.

Art. 9.

(Bandi regionali per la rigenerazione urbana)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dall'adozione del Programma di cui all'articolo 4, pubblicano il bando regionale per la rigenerazione urbana, di seguito denominato «bando», al quale possono partecipare gli enti locali che abbiano predisposto un Piano comunale di rigenerazione urbana.

2. Il bando definisce:

a) i criteri e le modalità di partecipazione al bando stesso da parte degli enti locali;

b) i criteri e i contenuti minimi del Piano comunale di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla definizione degli ambiti urbani interessati, alle finalità pubbliche dell'intervento, agli interventi urbanistici e infrastrutturali previsti, alla qualità della progettazione degli interventi ricompresi nel medesimo, agli obiettivi prestazionali ambientali che si intendono raggiungere con gli interventi, alla valorizzazione degli spazi pubblici e agli interventi per favorire lo sviluppo locale sociale ed economico;

c) i criteri e le modalità per l'assegnazione dei punteggi a ciascun Piano comunale di rigenerazione urbana necessari alla formazione di una graduatoria di merito.

3. Entro trenta giorni dal termine fissato nel bando per la presentazione del Piano comunale di rigenerazione urbana, ciascuna regione predispone la graduatoria necessaria per l'assegnazione delle risorse pubbliche.

CAPO IV

PIANO DI RIGENERAZIONE URBANA
E STRUMENTI DI INTERVENTO**Art. 10.**

(Banca dati del riuso)

1. I comuni, singoli o associati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono:

a) all'esecuzione di un censimento edilizio comunale, secondo linee guida condivise con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), asseverato ai sensi di legge. Tale censimento rileva la quantificazione e la qualificazione delle aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e delle aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti e individua gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, sfitti, non utilizzati o abbandonati, specificando le caratteristiche e le dimensioni di tali immobili, al fine di creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, denominata «banca dati del riuso», disponibile per il recupero o il riuso, nonché per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Tali informazioni sono aggiornate ogni due anni e sono pubblicate in forma aggregata nei siti *internet* istituzionali dei comuni interessati;

b) all'individuazione, negli strumenti di pianificazione comunale e intercomunale, delle aree che, per le condizioni di degrado, siano da sottoporre prioritariamente a interventi di riuso e di rigenerazione urbana.

2. I Comuni sulla base della cartografia del Geoportale Cartografico Catastale dell'Agenzia delle Entrate, integrata con i dati della rete di monitoraggio del consumo di suolo realizzata da ISPRA, definiscono la mappatura del perimetro dei centri e dei nuclei abitati e delle località produttive, ove si concentrano gli interventi di rigenerazione urbana, fatto salvo il principio dell'obbligo di pareggio di bilancio come definito all'articolo 2, comma 1 lettera g). In tutte le aree all'esterno di quelle indicate, prevalentemente agricole o naturali, sono ammesse solo destinazioni legate alle attività agricole o alle funzioni previste all'interno della cintura verde, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera i).

3. I comuni segnalano annualmente alle regioni o alle province autonome, le proprietà immobiliari in stato di abbandono o suscettibili, a causa dello stato di degrado o incuria, di arrecare danno al paesaggio, alle attività produttive o all'ambiente. Tali segnalazioni sono annotate in un registro appositamente istituito presso l'ente locale competente.

Art. 11.

(Piano comunale di rigenerazione urbana e priorità del riuso e della rigenerazione urbana)

1. Ai fini di cui alla presente legge, i comuni, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *b*), individuano gli ambiti urbani ove si rendono opportuni gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana. Tali ambiti possono comprendere più lotti, interi isolati, complessi edilizi ed anche singoli immobili. Per agevolare l'individuazione degli ambiti urbani oggetto di interventi di rigenerazione, i comuni, nel rispetto delle competenze riservate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche su proposta dei proprietari e dei soggetti aventi titolo, effettuano una ricognizione del proprio territorio e definiscono il perimetro delle aree da assoggettare agli interventi di rigenerazione urbana. Tale individuazione è aggiornata ogni due anni, pubblicata nei siti *internet* istituzionali dei comuni interessati e trasmessa all'ISPRA e all'ISTAT. L'individuazione delle aree oggetto di interventi di rigenerazione urbana può altresì riguardare aree urbanizzate ricadenti su più enti locali. I comuni definiscono le forme e i modi per la partecipazione diretta dei residenti nell'individuazione degli ambiti urbani, per la definizione degli obiettivi della rigenerazione urbana e per la condivisione dei relativi Piani comunali di rigenerazione urbana.

2. A seguito della individuazione delle aree di cui al comma 1, il comune o uno degli enti locali interessati procede, tramite i propri uffici, alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana, per il quale possono ricorrere al supporto tecnico della cabina di regia di cui all'articolo 3. Il Piano definisce gli obiettivi generali che l'intervento intende perseguire in termini di messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di realizzazione di insediamenti multifunzionali in grado di offrire contemporaneamente servizi pubblici e privati utili alla collettività e propedeutici all'integrazione sociale e con i territori circostanti, di rivitalizzazione sociale ed economica, di arresto del consumo del suolo e di permeabilità dei suoli, di bilancio energetico e idrico, di razionalizzazione del ciclo dei rifiuti, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi, dei servizi di quartiere, di accessibilità con i mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili, di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il Piano definisce:

- a*) l'insieme organico degli interventi necessari al conseguimento dei predetti obiettivi;
- b*) la stima dei relativi costi;
- c*) l'obbligo di soddisfare le esigenze insediative e infrastrutturali prioritariamente tramite il riuso, il recupero, la ristrutturazione, la sostituzione, il costruire sul costruito e la rigenerazione urbana, assicurando sempre il pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici e l'invarianza idraulica.

3. Al fine di attuare il principio del riuso e della rigenerazione urbana, delle aree urbane degradate di cui all'articolo 2, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono all'approvazione dei piani paesaggistici di cui all'art.143 del D.Lgs. 42/2004. In caso di inerzia delle regioni il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo esercita i poteri sostitutivi secondo quanto previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. I comuni, singoli o associati, nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono all'adeguamento dei piani comunali ed intercomunali ai piani paesaggistici e all'obbligo di soddisfare le esigenze insediative e infrastrutturali prioritariamente tramite il riuso, il recupero, la ristrutturazione, la sostituzione, il costruire sul costruito, la rigenerazione, nonché tramite l'attuazione dei programmi di rigenerazione urbana nell'ambito del PdiR di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457, prioritariamente delle aree degradate individuate ai sensi dell'art. 10. Il riuso delle aree sottoposte a interventi di risanamento ambientale è ammesso nel rispetto della normativa vigente in materia di bonifiche e dei criteri di cui al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 12.

(Formazione dei Piani comunali di rigenerazione urbana)

1. I soggetti pubblici o privati aventi titolo possono presentare all'amministrazione comunale una o più proposte di intervento di rigenerazione urbana, coerente con gli indirizzi, i criteri e gli obiettivi di cui all'articolo 1. Tale proposta deve prevedere, nell'ambito delle aree individuate, gli obiettivi generali che si intendono perseguire, e l'insieme delle attività ritenute necessarie per garantire il conseguimento degli stessi.

2. Le proposte di intervento devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) l'indicazione delle proposte progettuali di massima sulle aree e sugli edifici ricadenti negli ambiti urbani oggetto del Piano stesso con valutazione degli obiettivi di RU raggiunti;

b) la relazione tecnico-illustrativa;

c) la relazione economica, contenente un piano economico-finanziario;

d) uno schema di accordo con l'indicazione degli impegni assunti dai soggetti interessati.

3. Le proposte di intervento prevedono altresì:

a) per i casi di emergenza, un'adeguata mobilità all'interno dei tessuti urbani e l'accessibilità ai presidi strategici, quali uffici territoriali del

governo, ospedali, municipio, caserme, e agli spazi liberi da attrezzare per le esigenze di assistenza e di protezione civile;

b) la previsione di realizzazione o di individuazione, a carico dei comuni, di:

1) alloggi di edilizia temporanea e sistemazioni provvisorie che garantiscano l'insediamento temporaneo dell'intera platea di cittadini interessati da interventi di rigenerazione;

2) azioni e disposizioni atte a scongiurare l'emigrazione degli abitanti originari verso altre zone urbane a seguito degli interventi di rigenerazione (Gentrificazione);

c) la previsione di realizzazione anche di alloggi di edilizia residenziale popolare, garantendo comunque il mix sociale;

d) la previsione delle demolizioni integrali di opere incongrue o di elementi di degrado anche ai fini della attenuazione dei fenomeni delle isole di calore e la gestione delle cosiddette bombe di calore;

e) la previsione delle modalità di gestione dei rifiuti derivanti da demolizione o da costruzione;

f) la previsione di opere ingegnerizzate per la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, quali la attenuazione dei fenomeni delle isole di calore e la gestione delle cd bombe d'acqua.

6. Le proposte di intervento non possono avere ad oggetto interventi di rigenerazione urbana riguardanti:

a) immobili eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto allo stesso, ad esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria;

b) immobili situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta ai sensi delle vigenti disposizioni normative applicabili;

c) immobili situati nei parchi e nelle aree naturali protette, fatto salvo quanto previsto nel Piano per il parco, di cui all'art.12 della Legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394;

4. Il Piano comunale di rigenerazione urbana è adottato dal consiglio comunale, pubblicato all'albo pretorio e nel sito web del comune e, ultimata la fase delle osservazioni e delle controdeduzioni entro sessanta giorni, viene approvato entro i successivi trenta giorni. Qualora il Piano richieda, per la sua completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, il medesimo è approvato mediante accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. L'approvazione del Piano comunale di rigenerazione urbana ai sensi dei commi precedenti costituisce il presupposto per l'accesso al bando e per l'accesso, qualora selezionato, all'assegnazione delle risorse del Fondo.

Art. 13.

(Misure di tutela dei beni culturali e dei centri storici)

1. Il piano di rigenerazione urbana comunale del centro storico e degli agglomerati urbani di valore storico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), è approvato dal Comune d'intesa con le competenti soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio. L'acquisizione dell'intesa determina l'esclusione dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di rigenerazione urbana attuativi del Piano, restando comunque sottoposti al parere ministeriale gli interventi nelle aree sottoposte alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Il piano di rigenerazione urbana del centro storico e degli agglomerati urbani di valore storico tutela:

- a) l'identità culturale e naturale dei luoghi;
- b) il carattere d'insieme degli aggregati edilizi il punto di vista statico-strutturale, tipologico e morfologico, degli elementi costruttivi, della tradizione degli organismi architettonici;
- c) i luoghi aperti, la trama viaria storica e i relativi elementi costruttivi;
- d) il carattere storico, ambientale e documentale dell'insediamento;

3. Il piano di rigenerazione urbana di cui al comma 2 favorisce:

- a) l'uso sociale dei luoghi;
- b) il recupero funzionale con opportuni inserimenti tecnologici e infrastrutturali;
- c) il recupero del tessuto produttivo compatibile con l'insediamento e il riequilibrio insediativo.

4. Ad integrazione della documentazione di cui all'articolo 12, comma 2, le proposte d'intervento di cui all'art. 12, comma 1 che ricomprendono interventi di rigenerazione urbana su aree urbanizzate del centro storico devono prevedere:

- a) l'indicazione delle proposte progettuali relative agli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ai fini della loro conservazione dal punto di vista storico e architettonico;
- b) l'indicazione delle proposte progettuali relative agli immobili non di interesse storico, ai fini della loro integrazione architettonica nel contesto del centro storico;
- c) l'indicazione delle proposte progettuali per il reinsediamento di attività produttive e commerciali nel centro storico.

5. Al fine di consolidare e incrementare la funzione residenziale nei centri storici e arrestare i gravi fenomeni di spopolamento, gli interventi di rigenerazione urbana devono prevedere una quota non inferiore al 25 per

cento della superficie utile lorda da destinare ad alloggi a canone concordato o da cedere in locazione a canone agevolato.

6. All'articolo 53, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dalla legislazione regionale sulla disciplina del turismo».

7. Ai contratti di locazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, nel rispetto del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, la propria legislazione del turismo, per la parte in cui classifica e disciplina le caratteristiche di strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, eliminando per gli ambiti territoriali individuati come zone territoriali omogenee (ZTO) di tipo A (centro storico), di cui all'articolo 2, primo comma, lettera A), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, l'eventuale esclusione dall'obbligo di conformità con la destinazione di zona prevista dallo strumento urbanistico comunale ovvero dall'obbligo di richiesta dell'atto abilitativo comunale per il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, per l'insediamento di alcune categorie di ricettività turistica complementare.

CAPO IV

ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA

Art. 14.

(Attuazione degli interventi)

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana si applicano gli strumenti di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e alle leggi applicabili in materia di governo del territorio.

2. L'approvazione degli interventi di rigenerazione urbana, anche tramite accordo di programma, comporta la dichiarazione di pubblica utilità agli effetti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fatte salve le disposizioni regionali in materia.

3. Al fine di favorire la rottamazione degli edifici che non rispondono alle norme di sicurezza ed efficienza energetica, negli ambiti ricompresi

nel Piano comunale di rigenerazione urbana, sono promossi, favoriti e incentivati gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche con accesso al fondo per la rigenerazione urbana, come disposto al capo III della presente legge, purché non comportino ulteriore consumo di suolo.

4. Ai fini di cui alla presente legge, negli ambiti ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana, sono ammessi, salvo quanto previsto all'articolo 13, interventi diretti di demolizione e ricostruzione dell'edificio:

a) con incremento massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie esistente, secondo le disposizioni regionali, previa acquisizione del titolo abilitativo di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; l'incremento volumetrico massimo è riconosciuto unicamente tenendo conto degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio e delle volumetrie del Piano o dei Piani in cui gli interventi sono realizzati;

b) con modifiche delle destinazioni d'uso;

c) con diversa distribuzione volumetrica, diverso posizionamento sulle aree di sedime, modifiche della sagoma, delle altezze e dei prospetti, purché nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera *d)* del DPR 6 giugno 2001, n. 380, e dell'obbligo del pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici;

5. In attuazione del piano di rigenerazione urbana, gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *f)*, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 380 del 2001, possono accedere agli incentivi, al fondo per la rigenerazione urbana e alle agevolazioni della presente legge qualora sussistano e siano rispettate le seguenti condizioni:

a) la realizzazione di edifici di classe energetica A e classe di vulnerabilità sismica conforme alla zona ove ricade l'intervento;

b) un consumo di suolo pari o inferiore al lotto originario, comprese le opere infrastrutturali e, comunque, con un consumo di suolo netto pari a zero o negativo;

c) l'obbligo del pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici consumati per la nuova costruzione, secondo quanto indicato dall'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, della presente legge.

6. Qualora fosse verificata l'impossibilità di rispettare l'obbligo del riuso sono consentiti gli interventi di nuova costruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, solo ed esclusivamente garantendo il pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici, nonché un consumo netto di suolo uguale a zero o negativo. Al fine del pa-

reggio di bilancio dei servizi ecosistemici, nella scelta di localizzazione delle opere, è sempre scelto il suolo a minor qualità di servizi resi.

7. Per gli interventi di cui al presente articolo, ad esclusione di quelli effettuati negli ambiti territoriali individuati come zone territoriali omogenee (ZTO) di tipo A, per i quali per il mutamento delle destinazioni d'uso è necessario un atto abilitativo comunale, è consentito il mutamento delle destinazioni d'uso degli edifici tra le destinazioni previste dallo strumento urbanistico generale vigente ovvero il mutamento delle destinazioni d'uso tra quelle compatibili o complementari all'interno delle categorie funzionali di cui al comma 8. Gli interventi di cui al presente articolo, nel caso prevedano un aumento del carico urbanistico derivante dal cambio della destinazione d'uso degli immobili, devono prevedere la cessione all'amministrazione di aree per gli standard urbanistici di cui agli articoli 3 e 5 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968.

8. Sono definite tra loro compatibili o complementari le destinazioni d'uso individuate all'interno delle seguenti categorie funzionali:

a) residenziale, turistico ricettivo, direzionale, servizi e commerciale limitatamente agli esercizi di vicinato;

b) produttivo, direzionale, servizi e commerciale limitatamente alle medie e grandi strutture di vendita.

9. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana per la rottamazione e la ristrutturazione degli edifici, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione per gli interventi di cui al presente articolo il contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, è ridotto in misura fino ad un massimo del 70%, rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni. I comuni definiscono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità applicative per l'applicazione della relativa riduzione.

Art. 15.

(Partecipazione delle comunità locali)

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano le forme e i modi della partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena condivisione dei progetti.

2. Nei provvedimenti approvativi dei piani comunali di rigenerazione urbana devono essere documentate le fasi relative alle procedure di partecipazione, nelle modalità stabilite dai singoli enti locali

Art. 16.

(Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi)

1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e i contributi ai comuni a titolo di rimborso del minor gettito derivante dall'applicazione della riduzione degli oneri di urbanizzazione, di cui all'articolo 14, comma 9, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione, all'adeguamento e alla razionalizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che non comportano nuovo consumo di suolo, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici o comunque aventi valenza storico-testimoniale, a interventi di riuso.

Art. 17.

(Ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana)

1. Ad integrazione delle risorse del Fondo, gli interventi di rigenerazione urbana inseriti nell'ambito dei Piani comunali di rigenerazione urbana costituiscono ambiti prioritari per l'attribuzione dei fondi strutturali europei a sostegno delle attività economiche e sociali.

2. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni che hanno ottenuto l'assegnazione di un finanziamento per la rigenerazione urbana possono avviare e realizzare le attività progettate con il sostegno della Cassa depositi e prestiti, dei fondi immobiliari privati o mediante la costituzione di fondi comuni di investimento.

A tal fine, i comuni:

a) possono ottenere un prestito garantito dalla Cassa depositi e prestiti in attesa dell'effettivo incasso dei finanziamenti statali relativi ai Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati con il bando. Il prestito deve essere rimborsato dagli enti locali, obbligatoriamente, al momento dell'incasso del finanziamento statale, senza alcun onere aggiuntivo a carico degli enti medesimi;

b) possono promuovere o partecipare, ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, anche in forma associata, alla costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare locali finalizzati all'attuazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati dai bandi, con particolare riguardo alla valorizzazione degli immobili pubblici.

3. Ai fondi pensione e alle casse professionali che investono parte delle loro risorse per il finanziamento degli interventi previsti nei Piani

comunali di rigenerazione urbana selezionati dai bandi è assicurata la garanzia prevista dal Fondo di garanzia per le opere pubbliche (FGOP), costituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 2, comma 264, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

CAPO V

CONTROLLI

Art. 18.

(Vigilanza e controlli dell'Autorità nazionale anticorruzione)

1. Alle procedure e ai contratti di cui alla presente legge si applicano i controlli da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione con appositi protocolli.

CAPO VI

QUALITÀ DELLA PROGETTAZIONE

Art. 19.

(Disposizioni in materia di qualità della progettazione. Concorsi di progettazione e concorsi di idee)

1. Ai fini di cui alla presente legge, la progettazione degli interventi ricompresi nel Piano comunale di rigenerazione urbana, qualora non possa essere redatta dall'amministrazione comunale interessata, si svolge mediante ricorso alla procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli da 152 a 156 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, attraverso procedure aperte e rispondenti ai principi di trasparenza, libera concorrenza e pari opportunità.

2. I concorsi di cui al comma 1 sono organizzati su due livelli successivi, di cui:

a) il primo è finalizzato ad acquisire un'idea progettuale ed è sottoposto alla selezione di una giuria composta esclusivamente da esperti specialisti delle materie oggetto del concorso. Ai vincitori del concorso è affidato il grado successivo di progettazione;

b) il secondo è finalizzato ad acquisire un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il vincitore del concorso, ai sensi dell'articolo 152 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro

i successivi sessanta giorni perfeziona gli elaborati al fine di raggiungere il livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica. Al vincitore del concorso è attribuito un compenso commisurato alle prestazioni richieste dal bando.

3. Con il pagamento del compenso le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. I successivi livelli di progettazione, previo reperimento delle risorse, sono affidati al vincitore o ai vincitori del concorso

4. I comuni, in relazione alla progettazione del Piano comunale di rigenerazione urbana e alla realizzazione dei progetti di cui al comma 3, possono avvalersi a titolo di anticipazione delle spese, di quota parte delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, comma 54, quarto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) riservate all'attuazione di strategie integrate per lo sviluppo urbano sostenibile.

5. I Fondi di cui al comma 4 sono utilizzabili per la redazione di progetti preliminari, per i fini previsti dalla presente legge, realizzati mediante i concorsi di cui al comma 1, anche in partenariato pubblico privato, che devono essere redatti nelle forme previste per i progetti o i programmi volti a ottenere il cofinanziamento dei fondi dell'Unione europea. La selezione delle proposte per l'accesso al Fondo e dei relativi concorsi avviene sulla base di criteri di sostenibilità ambientale, economica, qualità della proposta architettonico-urbanistica, valutazione degli effetti positivi in tema di integrazione sociale. Il partenariato pubblico privato, per le finalità del presente comma, può essere costituito per specifici progetti anche attraverso finanziamenti privati.

CAPO VII

MISURE FISCALI E INCENTIVI

Art. 20.

(Incentivi fiscali)

1. Gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non sono soggetti, fino alla conclusione degli interventi previsti nel Piano comunale di rigenerazione urbana:

a) all'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. I comuni, per gli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge, possono deliberare la riduzione, in misura superiore al 50 per cento, dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico.

3. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

4. Agli interventi di rigenerazione urbana di cui alla presente legge si applicano le detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché, laddove applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e s.m.i.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche in relazione agli interventi di demolizione di edifici e successiva ricostruzione dei medesimi.

6. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese a seguito degli interventi previsti nel piano comunale di rigenerazione urbana. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

7. In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali degli strumenti urbanistici, negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana sono consentite, allo scopo di favorire gli interventi di *retrofit* energetico e di consolidamento antisismico degli edifici, la realizzazione di schermature solari delle facciate e dei tetti, la realizzazione di strutture di supporto per pannelli fotovoltaici sui tetti e di maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l'isolamento termico e acustico, alla captazione diretta dell'energia solare, alla ventilazione naturale e alla riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall'esterno, per una dimensione massima pari al 10 per cento della cubatura dell'edificio, nonché la realizzazione di terrazzi adiacenti alle unità residenziali anche di supporti strutturali autonomi, nel rispetto delle norme del codice civile per le distanze fra fabbricati. A tali interventi si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, purché gli edifici ammessi ai benefici raggiungano almeno la classe B di certificazione energetica o riducano almeno del 50 per cento i consumi degli edifici ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma gli immobili sottoposti alle tutele di cui agli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

8. Al fine di promuovere il riutilizzo del patrimonio immobiliare esistente, nonché la maggiore efficienza, sicurezza e sostenibilità dello stesso, i comuni possono elevare, in modo progressivo, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) previste sulle unità immobiliari o sugli edifici che risultino inutilizzati o incompiuti da oltre cinque anni; lo stesso possono fare le regioni con l'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). L'aliquota può essere elevata fino ad un massimo dello 0,2 per cento, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 676 e 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 21.

(Semplificazioni)

1. All'articolo 9, terzo comma, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, il secondo periodo è soppresso.

2. All'articolo 12, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente: «*a*) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, il piano di zona ovvero quando è approvato un piano di rigenerazione urbana sostenibile».

3. Nelle aree oggetto degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni, previa valutazione urbanistica e apposita votazione in consiglio comunale, possono ridurre la dotazione obbligatoria di parcheggi al servizio delle unità immobiliari fino al 50 per cento, a fronte della corresponsione al comune da parte dei soggetti interessati di una somma equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio pertinenziale nella medesima zona. Le somme corrisposte per tale finalità sono destinate dal comune all'implementazione della mobilità collettiva e leggera.

Art. 22.

(Delega al Governo per interventi finalizzati alla previsione di benefici fiscali per le piccole e medie imprese in aree urbane periferiche o in aree urbane degradate)

1. Al fine di perseguire e realizzare gli obiettivi della presente legge, in accordo con il Programma nazionale di rigenerazione urbana, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, finalizzati a prevedere agevolazioni per le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio

2003, e recepita dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, che iniziano una nuova attività economica avente ad oggetto le attività coerenti con gli obiettivi e nelle aree urbane o aree urbane degradate di cui alla presente legge, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, in accordo con gli enti locali interessati, forme di riduzione dell'imposta unica comunale (IUC) per il triennio 2020-2023, a beneficio dei soli immobili ad uso commerciale o produttivo, siti nelle aree urbane degradate e periferiche posseduti dalle medesime imprese esercenti l'attività economica e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche compatibili con il tessuto urbano di riferimento;

b) garantire agevolazioni previdenziali e contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori che risiedono nelle aree urbane periferiche o comunque degradate;

c) prevedere ulteriori forme di agevolazione fiscale in favore delle imprese per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico e di rigenerazione urbana in aree urbane periferiche o comunque degradate, nonché per l'acquisto dei beni necessari agli interventi in oggetto;

d) prevedere altre forme di agevolazione fiscale per gli interventi su edifici ricadenti in aree urbane periferiche o comunque degradate, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale ovvero a sede di attività commerciali o produttive, utilizzando il fondo di cui all'articolo 11.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi di impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Ciascuna Commissione esprime il parere entro un mese dalla data di assegnazione degli schemi di decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2040 si provvede con quota parte delle risorse proveniente dalle disposizioni di cui all'articolo 27.

Art. 23.

(Cumulabilità degli incentivi)

1. Gli incentivi fiscali e i contributi di cui alla presente legge sono cumulabili con le detrazioni di imposta previste dalla normativa vigente per gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, anche con demolizione e ricostruzione.

Art. 24.

(Incentivi fiscali per la rigenerazione del suolo edificato al di fuori dei centri abitati)

1. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 5, sono destinati 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029, al finanziamento di interventi per la riconversione agricola di terreni situati al di fuori dei centri abitati, sui quali risultano realizzati capannoni, edifici industriali o qualsiasi tipologia di strutture per attività produttive o attività agricole non congruenti con la tipologia rurale, non occupati da più di dieci anni, esclusi i beni tutelati ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, relative a interventi di demolizione degli edifici di cui al comma 1, spetta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche o delle società pari al 50 per cento delle spese documentate, effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di demolizione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore a 40.000 euro per unità immobiliare ed è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

3. La detrazione di cui al comma 2 è concessa, nei limiti della dotazione annua di cui al comma 1, per l'esclusiva finalità della riconversione agricola del terreno, da attuare entro diciotto mesi dal termine dei lavori di demolizione e da utilizzare per attività agricola per un periodo di almeno quindici anni, anche attraverso contratti di affitto.

4. La detrazione di cui al comma 2 spetta ai soggetti aventi diritto sulla base delle richieste da essi presentate. Le somme non impegnate nell'anno di riferimento possono esserlo nell'esercizio successivo.

5. Per gli interventi di demolizione degli edifici di cui al comma 1, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà della successiva cessione del credito, con esclusione della cessione a istituti di credito e a in-

termediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Tra le spese sostenute di cui al comma 2 sono comprese quelle per lo sgombero, il trasporto e lo smaltimento in discarica del materiale risultato della demolizione.

7. Gli incentivi fiscali di cui al presente articolo sono cumulabili con eventuali contributi a fondo perduto o in conto interessi disposti dalla normativa nazionale, regionale e dell'Unione europea per i coltivatori diretti o per gli imprenditori agricoli professionali.

Art. 25.

(Manutenzione dei terreni agricoli)

1. Al fine sostenere le attività funzionali alla sistemazione e manutenzione del territorio agricolo, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e mantenimento dell'assetto idraulico ed idrogeologico, alla difesa da eventi climatici «estremi» viene riconosciuta la figura di «agricoltore custode dell'ambiente e del territorio».

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attribuzione del marchio di qualità di «agricoltore custode dell'ambiente e del territorio».

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono la funzione sociale e pubblica degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26.

(Disposizioni per garantire la continuità degli interventi di rigenerazione urbana)

1. All'articolo 42 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il consiglio subentrante, a seguito della cessazione del mandato del sindaco ai sensi degli articoli 51 e 53, ha l'obbligo di dare con-

tinuità ai programmi per l'attuazione di interventi di rigenerazione urbana sostenibile, già avviati dall'amministrazione precedente e per i quali non sussistano elementi di interesse pubblico, all'interruzione o revoca del processo, prevalenti rispetto a quelli che lo hanno avviato».

Art. 27.

(Disposizioni finali)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai contenuti della presente legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) è fatto obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana e non è consentito consumo di suolo in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge;

b) è comunque esclusa qualsiasi previsione di opere comprese nelle zone omogenee E di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968 o soggette a pericolosità idrogeologica media, elevata o molto elevata, come individuata dai vigenti piani urbanistici o da specifici piani di settore, nonché qualsiasi previsione di opere ricadenti in zone, ancorché non mappata, che nei dieci anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge siano state interessate da problematiche idrogeologiche documentate dai soggetti preposti;

c) la disciplina concernente gli interventi di demolizione, ricostruzione e sostituzione del patrimonio edilizio esistente può essere applicata alle aree urbanizzate degradate e a tutte le aree libere, oggetto di tutela paesaggistica ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42/2004, solo previa autorizzazione paesaggistica della competente soprintendenza ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 149 del medesimo decreto legislativo e dall'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).

2. Sono fatti salvi i titoli abilitativi edilizi comunque denominati, rilasciati o formati alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli interventi e i programmi di trasformazione previsti nei piani attuativi, comunque denominati, approvati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, fino a decadenza, come disposto dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

3. All'articolo 39 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) del comma 1, almeno dieci giorni prima che siano sottoposti all'approvazione, sono pubblicati gli schemi dei provvedimenti o delle delibere di adozione o approvazione, nonché i relativi allegati tecnici»;

b) al comma 3, le parole: «di cui al comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, lettera a), e 1-bis».

4. All'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m) gli agglomerati urbani di valore storico consolidato e i siti archeologici».

5. All'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: «permesso di costruire», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «concessione edilizia».

6. All'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento di consumo di suolo».

7. All'articolo 7, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) la definizione del piano di rigenerazione urbana comunale sulla base della banca dati del patrimonio immobiliare esistente inutilizzato e delle aree dismesse, nonché la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone residuali destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona.

CAPO IX
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 28.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un ammontare pari a 100 milioni di euro, e del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per un ammontare pari a 100 milioni di euro, e quanto a 800 milioni di euro mediante le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica da approvare entro il 31 gennaio 2021 con appositi provvedimenti regolamentari e amministrativi. Concorrono alla copertura degli oneri di cui alla presente legge la previsione di oneri aggiuntivi sulle operazioni che prevedono consumo di suolo non urbanizzato.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 23 febbraio 2021

Plenaria

217^a Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 15,35.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il conferimento di competenze di esecuzione alla Commissione al fine di determinare il significato dei termini utilizzati in talune disposizioni di tale direttiva (n. COM(2020) 749 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

La senatrice BOTTO (*M5S*), relatrice, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, che prevede il conferimento alla Commissione europea e al Consiglio dell'UE di competenze di esecuzione, relative alla direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE), al fine di evitare possibili casi di doppia imposizione, casi di incertezza giuridica e costi aggiuntivi per le imprese.

In particolare, al fine di assicurare un'applicazione uniforme della direttiva IVA negli Stati membri, si rende necessaria l'adozione di atti di esecuzione da parte del Consiglio al fine di chiarire questioni sostanziali, particolarmente sensibili per gli Stati membri, quali l'oggetto e il campo di applicazione della direttiva (Titolo I), le aliquote (Titolo VIII) e le deroghe (Titolo XIII). Il Consiglio dovrà inoltre poter intervenire per l'attuazione delle altre norme.

Si tratta in particolare delle definizioni relative a: soggetti passivi, operazioni imponibili, luogo delle operazioni imponibili, fatto generatore e esigibilità, base imponibile, esenzioni, detrazioni, obblighi, regimi speciali di imposta. Si esclude espressamente dalla delega normativa in questione i casi in cui gli Stati membri debbano, ai sensi della direttiva, eser-

citare un'opzione, fornire autonome definizioni, stabilire condizioni, procedure e norme, concedere riconoscimenti o autorizzazioni o rilasciare il numero di registrazione fiscale.

Nell'adozione degli atti di esecuzione, si prevede che la Commissione sarà assistita da un Comitato, composto da esperti in materia di IVA degli Stati membri e che opererà seguendo la procedura di esame.

Si ricorda, al riguardo, che è attualmente operativo un Comitato IVA, istituito a norma del vigente articolo 398 della direttiva 2006/112/CE, con competenze meramente consultive, che – come evidenziato dalla Commissione europea nella relazione introduttiva dell'atto in esame – non è sempre stato in grado di garantire un'applicazione uniforme della legislazione UE in materia di IVA.

Si ricorda, infine, che gli atti di esecuzione sono atti non legislativi dell'Unione europea, disciplinati dall'articolo 291 del TFUE, previsti per i casi in cui si rende necessario stabilire condizioni uniformi di esecuzione nell'UE di atti legislativi. In tali casi, agli Stati membri spetta il controllo sull'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione tramite un Comitato, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dalla Commissione. Le modalità di lavoro dei Comitati sono disciplinate dal regolamento (UE) n. 182/2011, che individua due diverse procedure: la procedura consultiva, in cui il comitato esprime un parere che la Commissione dovrà tenere «nella massima considerazione», e la procedura di esame, in cui il Comitato adotta un parere a maggioranza qualificata, che la Commissione europea deve rispettare, salva la possibilità di ricorrere a un Comitato di appello per una nuova deliberazione.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la base giuridica è individuata nell'articolo 113 del TFUE, che prevede la procedura legislativa speciale della deliberazione all'unanimità in sede di Consiglio, per l'adozione delle disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative, tra l'altro, alle imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni della concorrenza.

La Commissione europea ritiene la proposta conforme al principio di sussidiarietà, sia in termini di necessità dell'intervento a livello di Unione, finalizzato ad armonizzare alcuni concetti contenuti nella direttiva IVA in modo uniforme per tutti gli Stati membri, sia in termini di valore aggiunto dell'azione a livello di Unione, rappresentato dal miglioramento dell'efficienza del processo decisionale in materia di IVA e dal minor rischio di possibili casi di doppia o mancata imposizione. Tali benefici, infatti, non potrebbero essere raggiunti in modo adeguato da parte degli Stati membri singolarmente.

La proposta è ritenuta conforme anche al principio di proporzionalità, in quanto essa si limita alle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi che intende perseguire, ovvero di migliorare funzionamento del mercato unico, eliminando le difformità nell'interpretazione e nell'applica-

zione di talune disposizioni della direttiva IVA da parte degli Stati membri.

Sulla proposta non è ancora pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un sistema informatizzato di comunicazione per i procedimenti civili e penali transfrontalieri (sistema e-CODEX) e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (n. COM(2020) 712 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

La senatrice GINETTI (*IV-PSI*) relatrice, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che prevede l'istituzione di un sistema informatizzato di comunicazione per i procedimenti civili e penali transfrontalieri mediante il sistema e-CODEX. Si tratta di una iniziativa volta ad accrescere la digitalizzazione, e quindi la velocizzazione, dei procedimenti giurisdizionali transfrontalieri sia civili che penali e si inserisce nell'ormai considerevole numero di atti europei in materia di giustizia.

L'allegato alla proposta elenca gli strumenti nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e in materia penale cui si applica l'informatizzazione prevista. Tra i primi, in materia civile, si possono ricordare il regolamento (CE) n. 1206/2001, relativo all'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, il regolamento (UE) n. 606/2013, sul riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile, la direttiva (UE) 2019/1023, sulla ristrutturazione e sull'insolvenza. Tra i secondi, nella materia penale, si possono ricordare la decisione-quadro 2002/584/GAI sul mandato d'arresto europeo, il regolamento (UE) 2018/1805 sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di sequestro e di confisca, la direttiva 2014/41/UE sull'ordine europeo di indagine penale.

La proposta intende perseguire gli obiettivi di assicurare un accesso effettivo dei cittadini e delle imprese alla giustizia e facilitare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, prerogative dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'UE sancito dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il sistema e-CODEX (*e-Justice Communication through On-line Data Exchange*) consiste in un pacchetto software che può essere utilizzato per istituire un punto di accesso per una comunicazione sicura. I punti di accesso che utilizzano e-CODEX possono comunicare con altri punti di accesso via Internet attraverso una serie comune di protocolli, senza intervento da parte di un sistema centrale. Ciascun punto di accesso può essere collegato, ad esempio, a un sistema nazionale di gestione delle cause, consentendogli di scambiare documenti in modo sicuro con altri sistemi simili.

Il portale europeo della giustizia elettronica si servirà di e-CODEX per consentire ai cittadini di firmare elettronicamente e inviare domande relative alle ingiunzioni di pagamento europee e alla risoluzione delle controversie di modesta entità alle giurisdizioni competenti degli Stati membri. E-CODEX potrebbe diventare la soluzione digitale primaria per una trasmissione sicura di dati elettronici nei procedimenti civili e penali transfrontalieri nell'Unione.

La valutazione d'impatto ha dimostrato che la soluzione migliore per garantire un futuro stabile a e-CODEX consiste nel trasferirlo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) e di affidare a quest'ultima la gestione operativa del sistema. Una *governance* stabile del sistema e-CODEX consentirà di farne il sistema predefinito per lo scambio di messaggi elettronici nell'ambito della cooperazione giudiziaria a livello dell'UE. Va ricordato che eu-LISA è un'agenzia europea istituita con il regolamento (UE) n. 1077/2011 e ha sede a Tallinn.

Dal momento che il sistema e-CODEX faciliterebbe la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, la base giuridica del sistema è costituita dalla combinazione degli articoli 81 e 82 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Più specificamente, il sistema e-CODEX facilita l'accesso alla giustizia in materia civile conformemente all'articolo 81, paragrafo 2. In materia penale, l'articolo 82, paragrafo 1, è la base giuridica che legittima il diritto dell'Unione di agire nel settore della cooperazione giudiziaria al fine di facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni.

Secondo la Commissione europea il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'istituzione di un sistema comune per lo scambio digitale transfrontaliero a livello dell'UE fornirà una soluzione standardizzata che potrà essere utilizzata per diverse procedure giuridiche, garantendo nel contempo l'interoperabilità tra i sistemi nazionali. Un siffatto sistema è più efficace rispetto a sistemi divergenti a livello nazionale, che potrebbero non essere in grado di garantire la possibilità di una comunicazione transfrontaliera tra Stati membri. Inoltre, l'esistenza di un sistema comune a livello dell'UE genererà economie di scala, in quanto l'UE dovrà gestire un'unica soluzione informatica per una comunicazione transfrontaliera sicura nel settore giudiziario. Presenterà inoltre un valore aggiunto per gli Stati membri, poiché i costi della digitalizzazione delle loro procedure transfrontaliere dovrebbero diminuire, cessando così di rappresentare un ostacolo alla cooperazione.

Anche il principio di proporzionalità sarebbe rispettato in quanto affidare a eu-LISA la gestione operativa permanente del sistema e-CODEX comporta costi contenuti e soluzioni meno complesse rispetto allo sviluppo di un nuovo sistema o all'utilizzo di altri sistemi che non sono concepiti su misura per lo spazio di giustizia, per promuovere la comunicazione transfrontaliera nel settore giudiziario. Un'agenzia decentrata dell'UE sarebbe inoltre in grado di reagire all'evoluzione delle esigenze tec-

niche che emergono dagli Stati membri che utilizzano e-CODEX in modo flessibile e tale da consentire di apportare le necessarie modifiche tecniche al sistema. Gli Stati membri sono comunque rappresentati nel consiglio di amministrazione dell'agenzia, e quindi i loro interessi e gli interessi delle autorità giudiziarie nazionali possono essere presi in considerazione in quella sede.

Il fatto che la proposta in esame assuma la forma di un regolamento europeo comporterà la sua immediata applicabilità negli Stati membri, senza la mediazione della legge nazionale di attuazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1862 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale per quanto riguarda l'inserimento di segnalazioni da parte di Europol (n. COM(2020) 791 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

La senatrice GINETTI (*IV-PSI*), relatrice introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che intende modificare il regolamento (UE) 2018/1862, che istituisce il sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, al fine di consentire a Europol di effettuare «segnalazioni di informazioni» su sospetti e criminali, sulla base delle sue analisi delle informazioni provenienti da Paesi terzi o delle informazioni trasmesse dalle organizzazioni internazionali, nell'ambito dei reati di sua competenza, e solo relativamente a cittadini di Paesi terzi che non beneficiano del diritto di libera circolazione. Allo stato attuale, infatti, solo gli Stati membri possono inserire, aggiornare o cancellare dati in tale sistema, mentre Europol ha un accesso di «sola lettura» per tutte le categorie di segnalazioni.

L'esigenza di prevedere tale nuova categoria di segnalazioni nel SIS discende dal fatto che le informazioni che i Paesi terzi condividono con l'UE sulle attività criminali e terroristiche sono sempre più rilevanti per la sicurezza interna dell'Unione, alle sue frontiere esterne così come sul suo territorio. Attualmente vi sono tuttavia delle limitazioni nello scambio di informazioni provenienti da un Paese terzo e riguardanti persone che sono state sospettate o condannate per reati, anche terroristici. Lo stesso vale per le informazioni scambiate dalle organizzazioni internazionali con Europol.

In base alla nuova procedura di segnalazione, in caso di riscontro positivo, l'agente di prima linea sarebbe informato del fatto che la persona interessata è sospettata di essere implicata in un reato che rientra nella

competenza di Europol. Ne conseguirebbe la comunicazione a Europol, da parte dell'agente di prima linea, attraverso l'ufficio SIRENE nazionale, che la persona è stata localizzata, precisando il luogo, l'ora, e il motivo del controllo. Oltre a questa comunicazione non vi sarebbe alcun altro obbligo spettante allo Stato membro in cui si è verificato il riscontro positivo. Lo Stato membro dell'esecuzione sarebbe però in grado di determinare, caso per caso, anche in base alle informazioni di fondo ricevute da Europol, se devono essere adottate ulteriori misure nei confronti della persona in questione, ai sensi del diritto nazionale e a piena discrezione di tale Stato membro.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, si rileva anzitutto che la base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 88, paragrafo 2, lettera *a*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede la procedura legislativa ordinaria per la determinazione della struttura, del funzionamento, della sfera d'azione e dei compiti di Europol. Tali compiti comprendono la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle informazioni trasmesse dalle autorità degli Stati membri o di Paesi o organismi terzi.

La proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto un livello notevole di scambio di informazioni tra Stati membri ed Europol attraverso il SIS non può essere conseguito con metodi decentrati. Inoltre, la proposta creerà «notevoli economie di scala a livello dell'UE». La Commissione afferma in proposito che una serie di compiti e servizi che possono essere svolti in modo più efficiente a livello dell'UE passeranno dal livello nazionale a quello di eu-LISA e di Europol, consentendo in tal modo di far fronte efficacemente a sfide che altrimenti dovrebbero venire affrontate a costi più elevati con una serie di 27 singoli provvedimenti nazionali, o a sfide che, per il loro carattere transnazionale, non avrebbero alcuna soluzione a livello nazionale.

La proposta appare inoltre conforme al principio di proporzionalità dato che limita l'azione dell'UE a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi stabiliti. Le segnalazioni inserite da Europol saranno una soluzione di *extrema ratio* nei casi in cui gli Stati membri non siano in grado o non intendano inserire segnalazioni sulla persona interessata, e saranno possibili solo laddove l'introduzione di tali segnalazioni sia necessaria e proporzionata. L'azione da intraprendere da parte degli Stati membri sarà solo quella di fornire informazioni sul luogo e l'ora del controllo che ha dato luogo al riscontro positivo sulla segnalazione di Europol. Inoltre, la proposta introduce procedure specifiche e garanzie per l'inserimento delle segnalazioni da parte di Europol così come regole specifiche sulla cancellazione delle segnalazioni, e non richiede che i dati siano raccolti e conservati per una durata superiore a quella strettamente necessaria per permettere al sistema di funzionare e conseguire i suoi obiettivi. Le segnalazioni del SIS inserite da Europol conterranno solo i dati necessari

per identificare una persona. Ogni altro dettaglio aggiuntivo sarà fornito dagli uffici SIRENE, tramite i quali avverrà lo scambio di informazioni supplementari. La proposta prevede inoltre l'applicazione di tutte le garanzie e i meccanismi necessari per un'efficace protezione dei diritti fondamentali degli interessati, in particolare la protezione della vita privata e dei dati personali.

La relatrice aggiunge che la proposta va nella direzione dell'instaurazione di un sistema unico di interoperabilità informativa tra Paesi nel settore della lotta alla criminalità e al terrorismo. Osserva, infine, che la proposta è attualmente oggetto di analisi da parte di 9 Camere dei Parlamenti nazioni degli Stati membri dell'UE, in cui non sono state sollevate criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il Regolamento (UE) n. 952/2013 (n. COM(2020) 673 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame della proposta di regolamento in titolo, sospeso nella seduta del 29 dicembre 2020.

La relatrice, senatrice GAUDIANO (*M5S*), dà conto dei lavori di approfondimento svolti in sede informale sulla proposta. In particolare, il 26 gennaio 2021 l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, della 14^a Commissione, ha svolto l'audizione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Marcello Minenna, al fine di valutare eventuali aspetti di criticità, per il settore nazionale doganale, insiti nella proposta di regolamento in esame, che istituisce lo sportello unico dell'UE per le dogane.

L'obiettivo principale di tale sportello unico è quello di stabilire le condizioni per la collaborazione digitale e l'interoperabilità tra le autorità doganali dei Paesi membri e le amministrazioni coinvolte nelle attività prodromiche e contestuali correlate al processo di sdoganamento delle merci. Lo sportello unico europeo consentirà agli operatori economici di presentare presso un unico punto i dati doganali e quelli non doganali, con benefici in termini di riduzione degli adempimenti, dei tempi e dei costi amministrativi che gravano sul commercio, evitando di dover inviare a molteplici amministrazioni, a vario titolo coinvolte a latere degli adempimenti precipuamente doganali, le medesime informazioni.

A livello nazionale, sin dal 2004, con la legge finanziaria, è stato istituito presso gli Uffici delle Dogane, lo Sportello unico doganale (SUD), con l'obiettivo di gestire circa 113 certificazioni (nulla osta o autorizza-

zioni) di competenza di 18 autorità amministrative differenti. Tale Sportello unico è stato poi integrato, nel 2016, con lo Sportello unico doganale dei controlli (SUDOCO), al fine di ottenere una ulteriore velocizzazione del processo di sdoganamento, la riduzione dei tempi ingiustificati di sosta delle merci ed il contrasto alla distorsione dei traffici.

L'Italia si presenta, pertanto, come precursore dell'istituendo Sportello europeo, accogliendo positivamente gli ultimi sviluppi contenuti nella proposta di regolamento.

Secondo il Direttore dell'Agenzia delle dogane, la proposta non presenta criticità di carattere informatico, in quanto il sistema informativo nazionale, denominato AIDA, è compatibile con quello europeo CERTEX. Per quanto attiene al profilo finanziario, gli Stati membri sosterranno solo i costi relativi alle interfacce di collegamento del sistema europeo CERTEX con gli ambienti nazionali di Sportello unico, che per l'Italia possono ritenersi di fatto corrispondenti a quelli già preventivati per il mantenimento e lo sviluppo del SUD.

Sulla proposta, inoltre, è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si rileva la sua conformità all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, e in cui si ritiene che questa produrrà benefici per le imprese, promuovendo l'agevolazione degli scambi e la riduzione degli oneri amministrativi connessi alle procedure di sdoganamento delle merci.

La relatrice, pertanto, propone di ritenere che la proposta non presenti profili di criticità in quanto al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Previa verifica, da parte del PRESIDENTE, della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conviene.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla *governance* europea dei dati (n. COM(2020) 767 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Riprende l'esame della proposta di regolamento in titolo, sospeso nella seduta del 18 febbraio.

La relatrice, senatrice RICCIARDI (*M5S*), ribadisce che la proposta, volta a rafforzare il mercato unico per i dati, a fronte della crescente digitalizzazione dell'economia e della società, e del connesso rischio di frammentazione del mercato interno a causa di normative nazionali in materia di dati prive di coordinamento, non presenta profili di criticità in quanto al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Previa verifica, da parte del PRESIDENTE, della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(2006) Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con Annessi e Atto finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996, adottati a Monaco il 12 novembre 2010

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La senatrice MASINI (*FIBP-UDC*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, finalizzato a ratificare sei Emendamenti riguardanti l'estensione del campo di applicazione geografico dell'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e dell'Area Atlantica contigua (ACCOBAMS).

Con il primo emendamento si sostituisce il nome dell'Accordo con «Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'Area Atlantica vicina». Con il secondo viene sostituito l'articolo 1.a) che definisce la portata geografica estendendo e delimitando le acque marittime interessate del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica. In particolare il Mar Mediterraneo sarà delimitato ad est dal confine meridionale dello stretto dei Dardanelli tra i fari di Mehmetcik e KumKale (Turchia) e ad ovest dal meridiano che passa per il faro di Capo Spartel, all'entrata dello stretto di Gibilterra. Il terzo emendamento prevede la sostituzione dell'articolo 1, paragrafo 3.j), con il quale si specifica che per «sub-regione» si intende sia la regione comprendente gli Stati costieri del Mar Nero, sia la regione comprendente gli stati costieri del Mar Mediterraneo e la vicina zona atlantica. Nel quarto emendamento si modifica l'articolo XIV che definisce l'entrata in vigore. Il quinto sostituisce il titolo della seconda parte dell'Annesso 1. L'ultimo emendamento sostituisce il paragrafo 3 dell'Annesso 2 riguardante la protezione degli habitat.

La relatrice ritiene che non sussistano profili di criticità in ordine alla compatibilità del documento in esame con l'ordinamento dell'Unione europea, posta l'esistenza di una tutela dei cetacei già in atto con vari atti legislativi e strategie tra cui: il regolamento sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES); la strategia per l'ambiente marino; il regolamento sulle misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca; il regolamento relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche; il regolamento relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile di queste risorse nel Mediterraneo.

Illustra quindi un conferente schema di parere favorevole.

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*) osserva come il disegno di legge non presenti profili di criticità.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere, allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(1708) CONSIGLIO REGIONALE DELLA SICILIA – Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia

(Parere alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice GIAMMANCO (*FIBP-UDC*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana, che prevede l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia.

La proposta legislativa, adottata in base alla procedura prevista dallo Statuto speciale di tale regione nelle materie riservate alla legislazione esclusiva dello Stato (cosiddetta legge-voto), costituisce una prima risposta allo spopolamento delle zone montane siciliane. L'intento del provvedimento è quello di arrestare l'esodo delle attività imprenditoriali, attraverso misure agevolative, per attrarre nuovi insediamenti produttivi nei territori montani della Sicilia e tornare alle assunzioni nelle attività d'impresa, indispensabili al mantenimento di quella forza lavoro che al momento trova sbocco solamente nella emigrazione.

Il disegno di legge si compone di 6 articoli. L'articolo 1 delimita l'ambito di applicazione, individuando le zone franche montane in quelle aree particolarmente svantaggiate relative ai territori dei comuni nei quali oltre il 50 per cento della superficie totale è posto ad altitudine di almeno 500 metri sul livello del mare, con una popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, o a porzioni di aree comunali densamente edificate, poste parimenti al di sopra di 500 metri sul livello del mare, con popolazione residente parimenti inferiore a 15.000 abitanti, e costituenti nuclei storicizzati dove sono presenti fenomeni di spopolamento calcolati in funzione dell'andamento demografico di tali aree con dati storici certi negli ultimi cinquanta anni.

L'articolo 2 prevede che l'individuazione in concreto dei territori di cui all'articolo 1 sia effettuata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per le attività produttive, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 3 prevede i benefici fiscali. La lettera *a*) riguarda l'esenzione dalle imposte sui redditi, secondo modalità a scalare per dieci anni. La lettera *b*) riguarda l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi tre periodi di imposta per ciascun periodo di imposta. La lettera *c*) concerne l'esenzione dalle imposte municipali proprie a decorrere dall'anno 2020 e fino all'anno 2025 per gli immobili siti nelle zone franche montane, posseduti o utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio delle nuove attività economiche. La lettera *d*) riguarda l'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente e autonomo secondo modalità a scalare per dieci anni.

L'articolo 4 dispone che alle attività produttive che hanno la sede operativa ed il domicilio fiscale nelle aree disciplinate dalla legge si ap-

plicano aliquote IVA agevolate e diversificate in relazione alla loro classificazione in micro, piccole, medie e grandi imprese.

L'articolo 5 dispone che le agevolazioni della presente legge possono essere fruite anche dalle piccole e microimprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca montana antecedentemente al 1° gennaio 2020. Possono accedere alle agevolazioni coloro che intendono trasferire in Sicilia nelle zone montane la sede legale e operativa della loro attività. Le attività devono essere ubicate oltre i 500 metri sul livello del mare.

L'articolo 6 reca la copertura finanziaria, stimata in 300 milioni di euro annui, da attivare mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

L'articolato appena descritto sostanzia una iniziativa legislativa già da diversi mesi all'attenzione del Parlamento, che pone rimedio ad urgenti necessità delle popolazioni interessate, derivanti da una duplice condizione di svantaggio: l'insularità della Sicilia e il territorio montano.

Il disegno di legge necessita ora di un lavoro di perfezionamento dei presupposti applicativi che spetta alla Commissione di merito, ma che va a intersecarsi con alcuni ambiti all'attenzione della 14^a Commissione, come ad esempio la strategia per le aree interne illustrata dall'ex Ministro Provenzano o la decontribuzione Sud prevista dal decreto agosto e messa a regime dalla legge di bilancio 2021, oltre al possibile tema degli aiuti di Stato.

A tale ultimo riguardo, secondo la relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge, le misure agevolative in questione non costituiscono un aiuto di Stato in quanto, richiamando la sentenza della Corte di giustizia, causa C-88/03, del 6 settembre 2006, si realizzano nel pieno rispetto delle seguenti condizioni: *a)* sono adottate da un'autorità territoriale dotata, sul piano costituzionale, di uno statuto politico e amministrativo distinto da quello del governo centrale; *b)* la decisione è presa senza possibilità di un intervento diretto da parte del governo centrale in merito al suo contenuto; *c)* le conseguenze economiche di una riduzione dell'aliquota nazionale applicabile alle imprese presenti nella regione non devono essere compensate da sovvenzioni o contributi provenienti da altre regioni o dal Governo.

Anche in considerazione del richiamo della relazione al caso giudiziario che ha riguardato le misure agevolative disposte dalle Isole Azzorre, la piena compatibilità del disegno di legge con la normativa europea va quindi verificata, soprattutto alla luce delle regole temporaneamente vigenti, in materia di aiuti di Stato, stabilite in seguito alla crisi economica dovuta alla pandemia da Covid-19 (cosiddetto *Temporary Framework*), nonché ad alcuni aspetti emersi nelle audizioni svolte presso la Commissione di settore.

La relatrice si riserva, quindi, di presentare successivamente un articolato schema di parere sul disegno di legge.

La senatrice GINETTI (*IV-PSI*) chiede delucidazioni in merito alla natura del provvedimento, che riguarda esclusivamente una regione, in re-

lazione alla fonte legislativa idonea a disporre la regolamentazione e alla provenienza delle risorse necessarie alla copertura finanziaria. Condivide, inoltre, l'opportunità di approfondire il tema degli aiuti di Stato.

La relatrice GIAMMANCO (*FIBP-UDC*) ribadisce che la finalità principale del disegno di legge, statale ma su iniziativa legislativa regionale, sia quella di fornire una prima risposta al problema delle aree interne montane in Sicilia. Precisa poi come uno dei temi principali emerso in sede di audizioni riguardi proprio la coerenza del provvedimento con la disciplina in materia di aiuti di Stato, che è stata resa meno stringente con il *Temporary Framework* per il 2021 e che offre comunque la possibilità di utilizzare le regole sul *de minimis*.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2006**

La 14^a Commissione permanente, esaminato il provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati;

rilevato che il disegno di legge in esame è finalizzato a ratificare sei Emendamenti riguardanti l'estensione del campo di applicazione geografico dell'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e dell'Area Atlantica contigua (ACCOBAMS). Si tratta di disposizioni finalizzate ad estendere l'applicazione dell'Accordo a tutte le acque marine della Spagna e del Portogallo, fino a comprendere anche l'intera estensione delle acque atlantiche di giurisdizione della Spagna e larga parte di quelle del Portogallo, con l'esclusione delle acque di giurisdizione che circondano gli arcipelaghi atlantici portoghesi;

valutando che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità del documento in esame con l'ordinamento dell'Unione europea, posta l'esistenza di una tutela dei cetacei già in atto con vari atti legislativi e strategie tra cui: il regolamento sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES); la strategia per l'ambiente marino; il regolamento sulle misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca; il regolamento relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche; il regolamento relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile di queste risorse nel Mediterraneo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 23 febbraio 2021

Comitato XXI

**Regime carcerario *ex art. 41-bis*
dell'ordinamento penitenziario e sulle modalità di esecuzione
della pena intramuraria in alta sicurezza**

Riunione n. 2

Coordinatrice: ASCARI (M5S)

Orario: dalle ore 14,08 alle ore 15,12

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Martedì 23 febbraio 2021

Plenaria
23ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
MANZO

indi del Presidente
NANNICINI

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il vice presidente MANZO comunica che si è svolta una lunga interlocuzione fra i rappresentanti dei Gruppi che ha determinato il ritardo nell'inizio della seduta.

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*) reputa necessario e opportuno, come parte della maggioranza, soprassedere all'elezione del Presidente fintantoché l'Esecutivo non sia stato completato nella sua composizione, tenuto conto delle sensibilità diverse pur nella più ampia e leale collaborazione che la nuova maggioranza deve saper esprimere in particolare negli organismi bicamerali, posto che la Commissione non è acefala e non vi sono decisioni non rinviabili. Sottolinea, inoltre, l'opportunità che in casi di questo tipo la plenaria si faccia precedere da un Ufficio di Presidenza; rappresenta, infine, che le lunghe interlocuzioni che hanno preceduto l'inizio della seduta avrebbero auspicabilmente dovuto suggerire un diverso orientamento rispettoso dell'orizzonte politico programmatico ancora *in itinere*.

Il vice presidente MANZO ricorda che l'Ufficio di Presidenza del 26 gennaio ha convenuto di procedere a breve all'elezione del nuovo Presidente; sottolinea, inoltre, che nel momento di avviare una seduta costituita nella qualità di seggio elettorale, non sono previsti elementi di dibattito.

Non essendovi altre richieste di intervento, il vice presidente MANZO propone di passare all'elezione del Presidente.

La Commissione prende atto.

(Lasciano l'Aula i senatori Cantù, Corti e Damiani e i deputati Barelli e Bubisutti).

Elezione del Presidente

In apertura di seduta il vice presidente MANZO avverte che l'elezione del Presidente avverrà in conformità alle disposizioni del Regolamento del Senato della Repubblica, in quanto il Presidente uscente è un senatore.

Invita la deputata Scutellà a svolgere le funzioni di segretario provvisorio, coadiuvando il segretario deputato Pagano nello svolgimento dei compiti legati alla votazione. Indice quindi la votazione a scrutinio segreto per l'elezione del Presidente.

(Seguono la votazione e lo scrutinio delle schede).

(Il deputato Pagano non prende parte alla votazione).

Il vice presidente MANZO comunica il risultato della votazione:

Presenti	11
Votanti	10

Hanno ottenuto voti:

Nannicini	10
-----------------	----

Proclama quindi eletto Presidente della Commissione il senatore Nannicini, che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti, e cede a lui la Presidenza della seduta.

Il presidente NANNICINI (PD) rivolge alla Commissione un breve indirizzo di saluto e di ringraziamento.

La seduta termina alle ore 14,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Martedì 23 febbraio 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente
Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i parlamentari possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza.

Avverte, altresì, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del presidente di AcquaEnna SCpA, Franz Bruno

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione, in videoconferenza, del presidente di AcquaEnna SCpA, Franz Bruno.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora l'audito dovesse ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa inoltre l'audito che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate.

Franz BRUNO, *presidente di AcquaEnna SCpA*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni i senatori Fabrizio TRENTACOSTE (*M5S*) e Pietro LOREFICE (*M5S*), da remoto, nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Franz BRUNO, *presidente di AcquaEnna SCpA*, risponde ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Martedì 23 febbraio 2021

Plenaria
75ª Seduta

Presidenza della Presidente
VALENTE

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente VALENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

La PRESIDENTE dichiara di aver convocato la Commissione per la grave situazione dei femminicidi in Italia e l'inaccettabile *escalation* di violenza che si è verificata negli ultimi giorni. Ritene che una situazione di questa natura renda necessaria una forte presa di posizione della Commissione, rivolta in particolare al Governo, sia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia ai Ministri competenti nelle materie della sicurezza e della giustizia, con particolare riguardo ai temi della formazione degli operatori, affinché possa realizzarsi una più attenta valutazione del rischio per la prevenzione della violenza sulle donne. Ritene infatti che i lavori svolti dalla Commissione possano costituire un valido supporto sia all'azione legislativa che di Governo.

Ricorda poi di aver inviato a tutti i membri della Commissione una bozza di lettera indirizzata ai Presidenti delle Commissioni permanenti chiamate ad esprimersi sul *Recovery Plan* (Doc. XXVII, n. 18) per porre all'attenzione delle stesse i temi trasversali che afferiscono a quello più

generale della violenza sulle donne e che possono trovare sicuramente risposta in azioni positive anche in un documento che prevede il rilancio economico del Paese, considerato che la Commissione femminicidio non può esprimere pareri su atti.

Sulle proposte avanzate dalla Presidente si apre un dibattito, nel quale interviene per prima la senatrice CASOLATI (*L-SP-PSd'Az*) che, nel rivolgersi al Governo, ritiene opportuno coinvolgere in particolare le Ministre dell'interno e della giustizia.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) si dichiara favorevole alla prima proposta avanzata dalla Presidente sull'interlocuzione con il Governo in relazione all'emergenza femminicidi, mentre ritiene opportuno, in un'ottica collegiale, che i Gruppi segnalino proposte da inserire nella lettera da inviare alle Commissioni permanenti sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sottolinea al riguardo l'importanza di risolvere il problema culturale alla base della violenza di genere, con una particolare attenzione ai temi del linguaggio e dell'educazione.

La senatrice LEONE (*M5S*), dichiarando di condividere le proposte avanzate dalla senatrice Maiorino, giudica indispensabile approfondire la questione della cultura che ingenera violenza e quindi indicare più concretamente le azioni necessarie da parte dei Ministri dell'istruzione e dell'Università. Fa quindi presente di poter già inviare alla Presidente specifiche proposte in tal senso.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) ritiene innanzitutto indispensabile coinvolgere, nel caso di una interlocuzione con il Governo, la Ministra delle pari opportunità e della famiglia. A suo avviso, la lettera da inviare ai Presidenti delle Commissioni permanenti dovrebbe muoversi nel perimetro delle tre «P» (protezione, prevenzione, punizione) già contenute nelle linee programmatiche di azione della Commissione.

Considera inoltre opportuno che le proposte siano rivolte in particolare ai Presidenti della 5^a e della 14^a Commissione Permanente, che sono quelle chiamate ad esprimersi sul documento. Dichiarò infine di condividere pienamente il tema della valutazione dei rischi e a tale riguardo ritiene indispensabile richiamare il tema del recupero degli uomini maltrattanti sul quale la Commissione ha a lungo lavorato.

La senatrice PAPTAEU (*FIBP-UDC*) ringrazia la Presidente per aver fatto uno sforzo di sintesi dei temi che possono formare oggetto della lettera da inviare ai Presidenti di Commissione. Auspica inoltre che la Commissione prosegua nello spirito di collegialità che ha sempre contraddistinto i suoi lavori.

Il senatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*), ringraziando a sua volta la Presidente per la bozza di lettera elaborata, chiede di un tempo congruo affin-

ché il suo Gruppo possa avanzare delle proposte specifiche di integrazione. Si dichiara sin d'ora favorevole alla specializzazione delle Forze dell'ordine e ritiene indispensabile coinvolgere anche il Ministro della salute sui temi della prevenzione e della sicurezza.

La senatrice DE LUCIA (M5S) auspica, da parte del Governo, che pertanto andrebbe stimolato in questa direzione, la messa in campo di campagne di comunicazione che sensibilizzino uomini e donne contro la violenza di genere, non essendo, evidentemente, sufficiente la mera pubblicizzazione del numero antiviolenza.

Interviene infine il senatore PERILLI (M5S) che, dati i limiti di azione della Commissione femminicidio definiti dalla delibera istitutiva, auspica tuttavia una collaborazione sostanziale dei membri ad essa appartenenti con le Commissioni del merito le quali possono trovare un valido supporto nell'esame dei provvedimenti loro assegnati, quando trattano temi che toccano la questione della violenza di genere.

All'esito del dibattito la Commissione conviene infine sull'opportunità di prendere contatti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per affrontare al più presto il tema dell'emergenza sui femminicidi. Decide altresì di fissare il termine, per la giornata di martedì 2 marzo, per la presentazione delle proposte da inserire nella lettera rivolta ai Presidenti delle Commissioni permanenti per sottolineare le questioni che, trasversalmente, toccano i temi della violenza sulle donne, la promozione della parità di genere e la lotta per l'eliminazione delle discriminazioni, obiettivi istituzionali della Commissione secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1 della delibera istitutiva.

La PRESIDENTE dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 14,50.

